

CCXXIV.



F/e 0-56

P E R  
I Nobili Coronei di Barile.  
C O N T R A  
L'Università della predetta  
Terra

COMMESSARIO  
*L' Ill. Sign. Marèbese Mazzara  
Presidente della Reg. Cam.  
della Sommaria.*



In Banca del magn. Attuario  
Antonio Orsini.



IN da quel tempo d' infelicissima nostra rammenbranza, in cui miseramente soggiogata dalle Armi Ottomane la Grecia intera : si videro quelle sì culte , e ben regolate Nazioni , che a tanti Popoli avean date le Leggi colle vittorie nella guerra , e colla savvietza nella pace , andar già finalmente a deporre l' eroico loro antico valore sotto al vil servaggio del Turco , senza più sperarne risorgimento ; meritò sola trà gli applausi universali la Protezione del più Gran Principe di que' tempi Carlo V. l' inclita Nazion Coronea : la quale serbando ancor viva ne' posteri la virtù degli Antenati Eroi , non seppe acquetarsi sotto un giogò sì indegno , che ben due volte scosso coll' ajuto prima della Veneta Repubblica , ed indi dell' Imperadore , l' infranse al fine coll' abbandono dell' insausto paterno lido , per così rendere in ogni tempo sicura la libertà a se stessa , al Gran Monarca la fede , e la Religione a Dio . (a)

A 2

Allo-

---

(a) La Nazion Coronea detta così dalla Città di Corfoni , e suoi distretti , oggi rimarchevole solo per l' importante

Allora fu , che stretti da lungo assedio que' valorosi Popoli di Coronèi , aterriti dal formidabile strepito de' feroci eserciti di Solimano II , e presso già alla morte per la fiera pestilenzia , che devastava il misero avanzo delle guerre ; ricorsero per ajuto , e sostegno del loro coraggio a quello Augusto Principe , ch' era in que' tempi l' unico riparo contro l' Ottomana fortuna . E siccome a gran trionfo sopra di Solimano vantavasi

---

tante Fortezza , e sicuro Porto , che s' è presso Modone nell' Isola della Morea con Sede Arcivescovile ; anticamente faceva una gran parte della famosa Messenia sull' autorità di Cluverio nell' Introdu. alla Geograph. lib.IV. cap.VII. de Pelopon.

Lo Stato di questa Nazione fu sotto i suoi Re particolari dall' anno del Mondo 2650 , indi soggiogata dai Lacedemoni nell' anno 3280 siede sotto il loro dominio finché Epaminonda General de' Tebani con averli sconfitti nella celebre battaglia di Leuttra nel 3637 la restituì nella sua antica libertà . Fu poi anch' ella parte della Gran Monarchia de' Greci , e poi di quella de' Romani . Tucidide ne' libri della Guerra Peloponnesiaca , Teopompo , ed altri presso Monsieur l' Abbé du Vallemont . Tom.II. chap.XI. articl. IX.

Col decadimento della Monarchia de' Romani passò nel dominio de' Turchi verso l' anno della nostra salute 1460 nella vittoria riportata da Maometto II sopra al Peloponneso ; Ma ne fu sottratta dai Veneziani , nel cui dominio era nell' anno 1500 , quando fu presa da Selim Gran Turco con Modone , e Zonchio , come riferisce il Doglioni all' anno 1500 .

il Gran Mónarca della costante fedeltà de' Coronèi , da che tolti l' avea due anni prima dall' audace suo Impero , dopo averlo debellato da Vienna , e da tutti gli ampi suoi dominj per l' ammirabol condotta del famoso Giannandrea d' Oria ( a ) ; quindi è , che reca to si avrebbe a grande ingiuria se fussero di bel nuovo quei Amanti suoi Popoli nelle barbare catene ricaduti : Perciò all' udire appena il miserevole stato della loro imminente ruina , l' incoraggiò subito con soccorso finchè loro fu permessa la difesa ; e nel caso estremo l' avvalorò all' esecuzione della grande idea di serbarsi costanti nella fede anche coll' abbandono della Patria , con assicurarli , che ricevuti l' avrebbe in qual svolgla luogo de' suoi vasti dominj per sicuro ricetto alle sofferte fatiche , sollevandoli con tutte le immunità possibili , e privileggi , in compenso de' propri beni , che con animo eroico abbandonavano . Tanto fu eseguito per parte nommeno de' valorosi Coronèi , che dell' invitissimo Carlo V. ( b ) . Datisi già quelli

---

( a ) Siede sotto il dominio del Turco finchè Giannandrea Doria la prese a forza d' Armi nell' anno 1532 disfacciandone il Turco per vendetta dell' ardimento ozioso di attaccar Vienna , ed infestare per ogni luogo il Mare , ove fu anche sconfitto il Barbarossa . Rainaldus ad annum Mundi 1532 n. 32. & n. 92 , ove riferisce , che nell' anno appresso tentarono invano i Turchi di recuperarla .

( b ) Nell' anno 1534 avvicinatisi di nuovo i Turchi lo sfrissero di maniera , che convenne ai Coronèi abbandonarla per serbarsi fedeli all' Imperadore , che l' aveva mandate le Navi dalla Sicilia per imbarcarli , come riferisce lo stesso Rainaldo ad an. 1534 num. 52 : Cum è Sicilia Naves

quelli all'azzardo dell' ultimo cimento , allorchè più sperar non potevano , sorpresero le guardie Turche , e menatele vigorosamente a fil di spada , si feron largo a forza del proprio valore per mezzo de' nemiche squadre di que' barbari , che l'assediavano ; e ricevuti nel vicino Jonico lido da i legni Siciliani , quivi nel nostro Regno furon per ordin Sovrano ricevuti nella maniera già promessa coll' Imperiale parola ( a ).

Conobbe fin d' allora il munificentissimo Principe la gran ragion di natura ( b ), per cui secondo fu causa , che que' Popoli miseri qui venissero , ed impoveriti , così loro sostegno esser dovesse , e Protettore ; onde fu , che coll' opere del famoso D. Pietro di Toledo , che in quel tempo reggeva le Imperiali sue veci in questo Regno , gli siuò trà le Università del Regno più ubertose a parteciparne i comodi , e gli agi senza esser mai astretti a molestia veruna . De' primi una buona

Naves commentatos attulissent ; coorta Peste territi , in que desperationem acti , munitissimam Arcem (Corones) vacuam Tormentis , & Grecis cum omni suppellestili in Naves impositis reliquerunt . Vedi Paolo Giovio lib. 33 ; e' l' Ercovio ad annum 1534.

Venuti nel Regno i migliori , e principali Cittadini rimase la misera Coroni preda del Tarto , che la possede fino all' anno 1685 , in cui fu di nuovo sottomessa da i Veneziani , che la tornarono a riperdere nell' anno 1715.

( a ) Ercovio ad ann. 1534 , e Paolo Giovio lib. 33 . Supra citati , e' l' Doglioni .

( b ) Qui volt finem , & media quibus finis ille consequitur , etiam velle videtur I. Illud , de acq. heredit. I. Ad rem mobilem , & I. Ad legatum , de Procuratorib. Grezzi de iure belli , & pacis lib. II. cap. VII. §. IV.

buona Colonia fu stabilita nella ubertissima Città di Melfi , ove l' abbondanza de' naturali beni potè ben arricchirgli , senza farne mancanza a' nazionali ( a ). Altra buona parte fu allogata in Brindesi con moltissimi , che si disseminarono per quelle amene , e fruttifere contrade di Puglia , e di Basilicata nello stesso tempo , che altri situati furono per gli migliori luoghi delle due Calabrie , come ce l' appalesano le Università di S. Costantino , di S. Demetrio , di Macchia , di Fermo , di Frasineto , di S. Benedetto , Ulliano ( b ) ; e di altre moltissime , che l' vario costume , e'l differente linguaggio pure a' di nostri da' Nazionali distingue ( c ).

Così ben situati i Popoli Coronei in questo Regno , cominciò l' augusto Principe a far loro esperimentare gli effetti

( a ) Vedi Roberto Maranta in Responso 103 pro Melphiensibus contra Coronenses ibi habitantes .

( b ) Di cui ha scritta la Storia Italo-Greca il Zavaroni .

( c ) Oltra di questi luoghi descritti ve ne sono infiniti altri , come Rocca forzata , Acqua formosa , i Placeti , S. Basile , S. Sofia , Langro , Porcile , ed altri , che per esser tali ponno osservarsi i Capitoli stabiliti nelle fondazioni de' sopradetti Casali , e Terre con i rispettivi Padroni di que' luoghi , come per que' di S. Demetrio , di S. Costantino , di S. Cosmo , e di Macchia si osserva nell' Archivio de' PP. Basiliani del Venerabile Monastero di S. Andriano , in Calabria , che è de' più antiebi del Regno , ove si fa menzione dalla loro venuta nel Regno doppo la presa di Coroni , come da scrittura inter cetera presentata nel Processo di essi Coronei in Regia Camera presso l' Attuario Innocenzo Maria Peluso .

effetti della promessa munificenza ; e dichiarandoli in prima con sua Real lettera *Nobili Cavalieri* (a) gli dichiarò poscia con suo Real Diploma esentis ed immuni da qualsivoglia dritto , che al suo Real Erario si appartenesse (b). Non si restrinse l'augusto donatore ad esenzion particulari , sia in riguardo a i pesi , sia in riguardo a i tempi , ma universalmente da tutti , ed in perpetuo gli volle esentati in danno sol del suo Reggio Fisco , e per loro sollievo ; onde su , ché nel sistema , già in que' tempi , introdotto , di tassarsi le Università del Regno per le somme su de' particolari fuochi stabiliti , numerati quelli de' Coronai si deducevano dalle Università , accid siccome niente ne intendeva esigere la Corte , così niente ne sentissero quelle di aggravio , e detrimento .

Da ben due secoli a questa parte tale n'è stata sempre l'osservanza ; ed i Serenissimi Re successori , osservando ancor essi ne' descendentii di que' valorosi primi Popoli , il grande amore pe' i Monarca , espressamente han confirmato sempre i loro grandi Privileggi in tutta l'estensione , ed ampiezza , fin condarli nuovo vigore senon l'avessero , come son chiarie le Carte Reali del Re Filippo II , di Filippo III , e IV ,

(a) Così si legge nella Lettera diretta dall' Imperadore , che allora stava in Genova , al Vicerè , dove gli raccomanda i Coronai , ed è registrata nell' Archivio della Regia Camera .

(b) Il Privilegio Originale spedito addì 18 del Mese di Luglio del 1534 esecutoriato dalla Reg. Camera addì 3. Marzo dell' anno 1538 si conserva nell' Archivio della Regia Camera , e copia autentica è presentata in a<sup>o</sup> fol. 120. ad 137. , e si può leggere fol. . . . .

e IV ; e dell' Inclito Padre della Maestà dell' Invitto nostro Regnante (a).

In seguela de' quali Regj diplomi , esecutoriati sempre dal Tribunal Supremo del Collateral Consiglio , uguale n'è stata sempre ordinata l' osservanza dal Tribunai della Reg. Camera , con isgravare in tutte le generali numerazioni del Regno i fuochi de' Coronai dalle Università , ove si trovavano numerati , talche queste non portandone il menomo peso alla Regia Corte , non molestassero que' particolari per i soliti pesi di collette , o gabbelle . Così si osserva nella prima numerazione fatta dopo la loro venuta nell' anno 1562 ad 1597 ; nel primo de' quali due tempi trovandoli essi in Melfi i Nobili Coronai , che abbiam rammentati , e numerata quella Città per 1571 fuochi , come se ne appurarono 30 Coronai , se ne spedi immediatamente l' ordine al Percettore di Basilicata , che tenuta avesse tassata la Città di Melfi per soli fuochi 1545 , stante la predetta deduzione de' fuochi 30 con

B

esem-

(a) Nell' anno 1620 si leggono confirmati i Privilegj de' Nobili Coronai del Re Filippo II nel processo de' Coronai di S. Costantino presso l' Attuario Innocenzo Maria Peluso in Regia Camera . La Carta Reale del Re Filippo III si osserva spedita a Madrid in data de' 20 Agosto dell' anno 1662 esecutoriata in Regno dall' Illustre Conte de Pennaranda Vicerè , e suo Collateral Consiglio addì 25 Agosto 1663 , come dall' Archivio della Regia Camera , ove si osserva parimente l' altra del Re Filippo IV.

La conferma di Filippo V si osserva finalmente nel Processo de' Coronai di Brindisi presso l' Attuario Innocenzo Maria Peluso , fol. 108.

*escomputarsene P' esatto (a).* Nell' altro tempo poi del 1597 come que' Nobili Coronei uniti con altri loro nazionali si portarono in quelle vicinanze stesse a fondare il Casale di Barile , ove invitarono da tempo in tempo de' regnicoli convicini per insieme più agevolmente convivere , numerata quella nascente Università in suochi 192, se ne dedussero immediatamente i 52 Coronei , che vi erano , con farsi simil ordine al Percettore di Basilicata di tener tassato il Casale di Barile per soli suochi 149 , sstante la deduzione de' suochi 52 dedotti , con ordinarsi l'escomptato di docati 71.2.  $\frac{1}{4}$ , pagati prima d'essere ammessa la deduzione suddetta , come tutto chiaramente apparisce dagli originali documenti nell' Archivio della Regia Camera conservati (b).

L' istesso potriamo facilmente noi dimostrare per l'altra Università tutte di questo Regno , ove vi sono Coronei , ma siccome il solo onore abbiamo di disendere le ragioni di que' Nobili Coronei , che nel Casale di Barile si rattrovano , perciò quantunque parlandosi di questi , la ragion si deduca per la causa commune , per quanto a i fatti però si appartenga , ne tesseremo la

(a) Sono queste le proprie parole degli ordini della Regia Camera spediti in tempo del Luogotenente D. Andrea Pons de Leon , essendo Commissario il Presidente Segura addl 22 Settembre 1562 , come dall' Archivio della Regia Camera .

(b) Questo decreto di deduzione per i Coronei di Barile fu spedito dalla Regia Camera addl 15 Dicembre 1574 essendo Luogotenente D. Bernardo de S. Cruce ; e Commissario il Presidente Alvarez .

la serie sol cronologica , ch'è propria de' nostri principali (a) .

Esentati questi sicchè nella prima numerazione del 1572 ad 1597 , siccome quasi un secolo appresso si procedè alla nuova numerazione di tutto il Regno sotto il famoso Reggente Tappia nel 1663 ad 1690 , furono parimente in questa dedotti tutti que' Nobili Coronei , che in Barile si rattrorvarono , quantunque fussero allora accresciuti i suochi , oltre il numero di 80 , come si osserva dagli atti di quella deduzione presentati nel processo della causa presente , dalli quali apparisce come una tal deduzione si fece in quel tempo con pienissima cognizione di causa , non solo su'l merito de' privileggi , ma sulle persone ancora de' privilegiati , delle quali una per una provò la sua particular discendenza da quei primi venuti da Coroni , in contradditorio giudicio co' l Fisco , e coll' Università (b) .

Or quelle stesse famiglie per l'appunto nell'enunciata numerazione dedotte sono quelle , che compongono presentemente il ceto de' Nobili Coronei nel Casale di Barile , secondo apparisce negli atti dell' informazione presa per parte loro in questa causa (c) . E

(a) Per quanto tocca la fondazione del Casale di Barile fatta da i Coronei si ponno osservare i Capitoli tra l' illustre Principe di Torella Padrone di quel luogo , ed elsi stessi come ancora gli Sinodi Diocesani antichi della Diocesi di Melfi sotto al Vescovo Scaglia , e de Franchi .

(b) Si osserva questa deduzione nel Processo fol. 138 ad 160 , ove si ponno osservare nominatamente tutte famiglie di quelle persone , che sono in questo presente Giudizio .

(c) A fol. 5 ad 120 si osservano le proue di tutti i particolari Coronei per le rispettive legitimazioni delle loro persone .

potranno qui conferire questi presenti Coronci con quelli del 1663, ed unire gli antenati di questi, che in quella informazione si spiegano, così bene a quelli stessi del 1663, come per i loro maggiori si son fatti veder quelli uniti a que' primi venuti dalla Grecia; ma lungo tediò recariamo, e sopefluo, giacchè dagli atti stessi con picciola riflessione può osservarsi.

Tra questi due estremi delle reali concessioni, confermate sempre dopo Carlo V da tutti i suoi Serenissimi Re successori, e dell'osservanza dimostrata dal Regio Fisco con dedurli espressamente alle Università nelle Generali Numerazioni, ove legittimato avessero le loro persone: osservandosi tutto questo adempiuto a prò de' Nobili Coronci di Barile, non dovrebbe esservi per loro altro motivo di dubbio in questo affare. Eppure dove questo non s'è mai affatto mosso da chi si poteva, ch'è il solo Principe, il quale solamente, come ha l'esensioni concedute, può derogarle; si vede uscita in campo l'Università degl' Italiani Regnicoli, e senza, che a lei punto nuoccia il godimento di tali franchigie, come abbiamo osservato nelle deduzioni; per la sola invidia del bene altrui, e per astio privato di pochi, che alle private vendette vogliono il pubblico interessato, fa istanza nel Tribunal della Regia Camera, che sian dichiarati soggetti a i publici pesi tutti, *ut ceteri Cives* (a). E quel che fa l'og-

(a) All'Università non appartiene affatto vedere de vivib. di queste immunità, perchè non cedunt in dominum Universitatis, sed in damnum Fisci, giacchè coll'effarsi dedotti questi fuochi immuni, il Fisco ne sente la diminuzione, e l'Università per essi non porta verun'aggravio; e perciò dovrebbe espellersi a limine judicii ob carentiam actio.

L'oggetto della maggior maraviglia si è vedersi nel presente giudizio persone *de quarum jure non agitur*, infierirsi tanto contro de' Nobili Coronci, da' quali furono un tempo nel proprio loro territorio ricevuti, e trattati così bene, che avanzatisi poscia nel numero, e nelle facoltà, attentano presentemente di opprimerli con fare le cose tutte a lor bell'agio (a).

Il di loro maggior numero l'ha portato il pubblico Governo nelle mani, talchè dovendo esser a forza governati i poveri Coronci da' loro stessi contrari, si veggono soggiacere ad esorbitantissime tasse, che capriciosamente l'impongono, laddove per questo niente l'Università ne vien caricata alla Regia Corte, col' espressata deduzione. Infatti da che s'incominciò questo presente litigio da' Cittadini Italiani nel 1741, essendosi da' Coronci continuati i pagamenti per la sola rata delle spese comunitative, secondo il solito, che fecero costare dalla Regia Udiienza delegata, si andò sempre più crescendo il livore, finchè nel 1748 essendo dal Governo Italiano eletti apposta i Deputati anche Italiani per le collette, s' cominciarono ad aggravare smisuratamente, con imporre, come sin oggi fanno, la somma di duc. 40, e 50, a chi non mai più di 30, o 40 carlini pagato ha sempre per la corrispondente rata delle spese comunitative (b).

Ma

actionis, e per l'eccezione: tua non interest. Così in termini terminanti Goffredo di Gaeta super Rit. Reg. Cam. rubr. 2, num. 287. & DD. ap. eum

(a) I Coronci non sono più di 63 famiglie, come sol. 5 ad 120, laddove tutto il doppio del Paese, che farà anime è di Gente Regnicola Italiana.

(b) Gli Eredi del su D. Domenico Antonio del Prete specialmente si veggono da due anni in qua tassati in duc.

Ma essendo noi sotto al felicissimo Governo del Glorioso nostro Monarca Regnante , il qual con egual magnanimità , e munificenza , premia i meritevoli presenti Eroi , e degli essinti ne sostiene in persona de' posteri i Privilegi , come non abbiam motivo da dubitare , che la sua Reale clemenza non abbia i nostri Privilegi ad abbollire nella maniera , che gli Avi suoi l'hanno confirmati ; così siamo certi , che non sentirà le invidiose istanze dell' Università , cui niente appartiene : con farla condannare alla restituzione di tutto l' indebito esatto con i danni tutti ingiustamente inferiti . Ed acciocchè questo Gran Tribunale della Regia Camera , ch'è l' organo per cui la Reale sua mente dovrà a noi comunicarsi , resti nella piena intelligenza di quanto si tratta ; brevemente col nostro incerto stile andaremo esponendone la materia , con dar prima un picciol saggio dello stato presente della causa .

**S**i mosse questo litigio dall' Università di Barile fin dall' anno 1741 , come abbiamo rammentato . Commissane l' informazione dalla Reg. Camera all' Udienza Provinciale di Matera ( a ) , da questa si spedi il Magn. D. Mariano Attanasio per accaparlarla in Barile . Ivi

si co-

dat. 40 , e 50 , guardo da' libri presentati in actis , dalle prove fatte nell' informazione , e da quel che gli stessi contrari dicono , non han mai pagato più di duocai 4 . Proporzionalmente si trova fatta la stessa opposizione agli altri Signori Coronati Beneficiari , contro al solo che apparisce dagli Atti .

( a ) Process. fol. 1 ad 6 ove al foglio 2 si leggono le Provvisioni della Regia Camera de' 7 Giugno 1741 ordinanti alla Regia Udienza , che esibendosi da' Coronati i Pri-

vile-

si costò il titolo dell' esensione de' Coronati con i Privilegi presentati ( a ) . Si se vedere l' osservanza , in cui si manteneva la Regia Corte colla deduzione de' fuochi ( b ) . Si legitimarono le persone de' particolari ( c ) , e finalmente si se costare il solito de' pagamenti esatti da' Coronati nella sola rata delle speie communitative ( d ) . Dagli Italiani non solo , che non potè controcavarsì queste evidente verità , ma doppio con un atto pubblico di ben 100 , e più persone Italiane si confirmò l' istesso con dichiararsi , che se l' Università garantita da' pochi prepotenti Cittadini , sosteneva il contrario , era questo un particolare livore , cui essi nomimai acconsentivano ( e ) .

Tra-

vilegi , e costando di esser discendenti dagli antichi , abiliansi quelli ad effettuare minutamente con farli trattar franchi , ed immuni da tutti i pesi .

( a ) Fol. 161 & fol. 120 ; E' l' Snddelegato Attanasio si fa carico di essergli stati esibiti da tutti i Coronati particolari i loro rispettivi Privilegi originali a' loro antenati conceduti , e dalla Regia Camera esecutoriari fol. 62 .

( b ) Fol. 5 ad 120 ove ciascun Coronato ha articolato , e prouato la sua discendenza da quelli , che furono orati per Coronati nella deduzione dell' anno 1653 fatta con discussione di causa .

( c ) Fol. 138 ad 160 colla discendenza di ciaschedun particolar Coronato .

( d ) Gli stessi Testimonj , che si leggono aver deposto sulla legitimazione delle loro persone han deposto su questo solito di esser sempre stati immuni i Coronati .

( e ) Si legge quejl' Atto pubblico concepito con espresioni troppo chiari a favore de' Coronati nel foglio 6 , e fatto da' Cittadini tutti Italiani fatto al dì 26 Febbrajo 1741 .

Traffmessi questi atti nella Regia Camera s' interpose decreto dall' Ilustre Signor Conte Coppola , allora Commissario , con cui sotto al di 18. Luglio 1748 : si ordinò , che i Nobili Coronati avessero continuati a pagare interimamente per quello in cui si trovava il solito , con spedirsi la monizione su la causa Principale (a) .

Nell'appuramento di questo solito andò füssopra la ragion de' Coronati ; Imperocchè siccome nell' Università di Barile per farsi il pieno de' pagamenti alla Regia Corte de' Fiscali , e delle spese forzose , si eleggono due Deputati , i quali a loro arbitrio , ed a battaglione (b) ; come essi dicono , impongono le collete a' Cittadini , quantunque in differenti somme , pure senza mai spiegare la causa de' pesi fiscali , o forzosi ; Perciò non poterono sondare la loro intensione i Coronati con i testimoni , che deponebbero , esser egli stati taillati per le sole spese communitative . Ma av-

valen-

(a) I termini del decreto sol. 218 sono questi : Per Ilustrem C. mitem D. Cesarem Coppola &c. : quod mo- neantur partes ad audiendam providentiam per R. Cameram , & interim circa prejudicium iurium partium , & donec aliter &c. : Curia Terræ Bareli verificet , si Cives Coronenses solverint tam onera ordinaria eorum respective loculariorum , quam pro bonis , quam peccident in Territorio ; & tali casu continent solutionem ; Ve- rum si solverint tantum pro bonis , solvant pro bonis tantum juxta taxas ; & si aliquid fuerit ultra extetum restituatur .

(b) Questo grande abuso d'imporre le collete nell' Università di Barile vien praticato dagli Italiani stessi nell' artic. 1. del loro Informo teni i Testimoni suddi quello sol. 236. 238. 39. 41. &c.

valendosi questi di tal confusione per pescar nel torbido , come si vuol dire , ingombrarono di maniera la mente di chi dovea decidere , che ne usci questo bellissimo decreto : *Scante verificatione facta per Univer- sitatem Terræ Bareli solutionis onerum universalium in confusum per Cives Coronenses ejusdem Terræ soluto- rum in beneficium Universitatis , preditti Cives Coronen- ses continent solutionem juxta taxam , donec aliter fuerit per R. Cam. provisum (a) .* Decreto , che oltre all' esser nullo da se stesso , secondo i termini lega- li (b) ; si sospece col giuridico rimedio delle nullità presentate . Sì ; decreto l'appelliamo noi solamente , sapendo per altro non aver per tale l' Imperadore Antonino una concordie di parole , che non impone fine al punto della controversia , ma si ressa con dichiararla confusa (c) . E non poteva assicurarsi del solito nel fatto stesso , che concorreva nella causa ? Già in questa fu articolato , come i Nobili Coronati eran benestanti , ed alcuni specialmente , come i Si- gnori della famiglia Prete , della famiglia Mazzetta , Altimasi , Grimelizzi , ed altri , possedevano più beni rispettivamente de' più benestanti Italiani (d) ;

C

e che

(a) sol. 249. si osserva il decreto della Corte locale di Barile del dì 13. Dicembre 1748. previo voto del Consultore de Cillis .

(b) l. 1. & 2. ss. de re jud. Non est enim decretum ubi questione non dirimitur l. Post rem justicatam eodem .

(c) Antonino in l. 2. C. eod. tit.: Res judicata se si sub pretex- tu Computationis instaurentur , nullus erit litium finis . E così è addizionato per questo decreto .

(d) Che proporzionalmente e più benestanti Coronati sian più facoltosi de' più benestanti Italiani si prova con i Te- stimoni .

è che all'incontro le somme a quelli tassate eran nel terzo , o quarto meno di quello appariscono tassati rispettivamente gl' Italiani (a) . Dunque per infallibile conseguenza si deduce , che 'l solito era di non far loro pagare tutti que' pesi , a' quali gl' Italiani contribuiscono , ma per una sola porzione corrispondente alle spese communitive .

Questa proposizione è irrefragabile , posta la verità della minore : E noi per maggiormente fonderla dopo aver fatto costare nell'informazioni , come i Coronci posseggono assai più beni degli Italiani , e ciò non ostante in molto più inferiori somme si trovino ordinariamente tassati , abbiamo fatta fare relazione dal Magn. Attuario di questa causa , *pratico ordine del Supremo Tribunale della R. Cam.* in grado di tutti i rimedj confirmato (b) . Ed in questa si dà carico il relatore di ben cinque libri originali di Collette , ne'

*Simonj* sull'att. 5. fol. 259. 261. 266. 268. &c. ne dagli Italiani si nega , ma si ricorre a motivi di offerta prepotenza , come nel loro artic. 3.

(a) Il solito delle collette si è , ete facciansi due Rubriche separate , in una delle quali si notano gl' Italiani ; e nell'altra i Coronci ; e così si costruma da meleissimo tempo quantunque per forza ne fusse stato disturbato il solito dagli Italiani , come si è prouato su gli articoli 5. 6. 7. & 8. fol. 254. &c.

(b) fol. 314. ore apparisce il decreto del fiat relatio su de' libri da noi accennati , e bisogno farfi confirmare questo decreto per R. Cam. sotto al dì 18. Settembre 1749. per la ripugnanza de' contrari , che non volevano si fusse scoverto questo fonte , onde a Coronci sicurisce così chiara , e limpida ragione , come si vede al fogl. 315.

ne' quali quest' istesso solito apparisce , e quelch' è più , inalterabilmente l'istessa proporzione si trova continuata nelle tasse a favore de' Coronci , *etiam possit listem motam* , come da quella tutto chiaramente apparisce (a) . Ecco svanita la confusione del solito , che se non si seppe in altro tempo discernere , ben la discernerà a nostro favore la soprafina intelligenza degl' illuminatissimi Ministri , che devono in questa causa decidere .

Ma dovendosi presentemente da questo illuminatissimo Tribunale , prescindendo dal solito , giudicar sul merito della Causa Principale , ch'è quando dire del fondamento di questa loro immunità per ordinare poi l'osservanza anche nel caso non si trovasse esattamente eseguita a lor favore ; Perciò dall'aver dato un picciol saggio dello stato presente della Causa , passiamo a far vedere debolmente con quanta ragione tutte queste estensioni si pretendono da i Coronci , e con quanta ingiuria dall'Università loro si controvertono .

(a) La Relazione dell' Astuario Orsini si legge al fogl. 329. , ore si fa carico della cennata differenza delle tasse tra gli Italiani , ed i Coronci per tutti gli anni nella maniera detta di sopra ; e dippiù si riferisce , come in quelli stessi libri appariscono firmate le differenti Tasse da Signatari , ed Eletti , cioè furono sempre Italiani .

Or sotto di queste due Rubriche , oltre le proue fatte per i tempi più remoti : si osserva da' libri presentati negli atti degli anni 1544. 1545. 1546 , e 1548. che sono

Sono post litem motam , come i benestanti Coronati paga-  
vano il terzo di quel che contribuivano i Benestanti Ita-  
liani , quantunque questi possedano meno beni di quel-  
li , com' è notorio , e da' contrarj non si nega ; così per  
esempio .

Nel Libro dell' anno 1544.

Sotto la Rubrica degli Ita-  
liani si vede .

D. Pasquale Lioi tassato in  
duc. —————— 12.  
D. Giansaverio Maz-  
zucca in duc. —————— 11.  
Leonardo Calviello in  
duc. —————— 11.

Sotto la Rubrica de' Coro-  
nati si legge .

D. Domenico Antonio Pre-  
te in duc. —————— 4.  
D. Pietro Prete  
in duc. —————— 3. 20.  
D. Giuseppe Gri-  
molazzi in duc. 2.

Negli anni successivi si osserva costantemente la stes-  
sa proporzione , come ieu oculti si può vedere su de' libri  
suddetti , eppure non solo questi benestanti Coronati sono  
più facoltosi di que' benestanti Italiani descritti ; ma  
anzi il solo D. Domenico Antonio Prete possiede assai più  
beni , che tutti tre quelli insieme uniti . Dunque nel so-  
lito de' pagamenti si osserva la differenza tra gl' Italiani  
soggetti , ed i Coronati immuni .

Ove

**O**nde della potestà non si dubita nelle Reali Concessio-  
ni , devon queste assolutamente determinarsi dalla  
volontà del Principe concedente . Questa deve aversi  
per l'unica , e sola norma del diror vigore , estensione ,  
e durata (a) di maniera , che nommai esser possano levo-  
go ad altra quistione , secondo l'insegnamento del  
Giurec. Ulpiano (b) , salvo che a quella : se abbia costituita  
il Principe volata . Quindi è , che venendo i nostri  
DD. del Foro al disame dell'interpretazione de' Privilegi , hanno costantemente insegnato , non doversi  
allontanar mai da quel vero , e stretto senso , che  
nasce dalle semplici parole de' Privilegi , prese di maniera , che ciascuna qualche cosa significhi , senza ,  
che se ne creda posta veruna superfluamente , ed invano (c) . Egli è questo sentimento del Giurec. Africano , che in ogni disposizione *terborum interpretationis ea sumenda sit , ut nihil frustra adjectum videatur* (d) ; e sù di questo son degni da osservarsi Cuius ad Afric. 6. e Anton. Goveano nelle sue lezioni (e) , da' quali è passato poi un tal sentimento per-

C 3

masti-

(a) Puffendorf. de Jur. natur. & gent. lib. I. cap. vi. de Norma actionum §. i. Potestas precipientis , ubi voluntatis sue decretum significavit , obligationem subditu asserti , omnino juxta prescriptum suum faciendi .

(b) Ulpiano in l. in conditionibus , de conditionib. & demonstrationib. , e ne' termini de' privilegi si effereat Bartolo in l. cum scimus n. 7. C. de agrie. & censib. & Sccm. cons. §. 8.

(c) Cap. Quia circa ; de Privilegiis , l. Balista , ad Trebellianum DD. ap. Alexand. cons. 95. num. 9. vol. 2, Decio in cons. 113 , e Belluga in Speculo Principum rubr. 45. n. 1.

(d) Africano l. si quando , de legat. & fideicommiss. l. & 184. §. 4. eod.

(e) Goveano lectionum juris lib. I. cap. I. num. 9. & Dionisio Gorofr. in d. l. si quando .

massima certa nel Foro , ed usitata nello stile di giudicare , come ce ne assicura il nostro Reg. Moles (a) .

Posto così stabile fondamento , inconcussa per ogni parte , e stabilissima sembra deve la grande estensione dell' immunità de' Nobili Coronai a chiunque con quelle legali massime prevenuto , si faranno avanti le parole del dlor Privilegio , espressate dall' Imperador Carlo V. in questa maniera : Civitatem , & Universitatem = Coronai = francam liberam , & exemptam facimus ; & decernimus , ab omnibus , & quibuscumque juribus , & velligalibus , nobis , & nostra Curiae pertinentibus tam ordinariis , quam extraordinariis , super quibuscumque rebus , & fructibus ejusdemcumque qualitatibus fuerint , qua ex dicta Civitate , ejusque Territorio perveniant , & gaudente omnibus Juribus , quibus Liparoti battevnt gaudere consueverunt &c. (b) . Fin qui parla l' Imperadore dell' estensioni , che intende concedere alla sua Città di Coronai , trovandosi nel suo dominio : passa d' indi a concederle personalmente a tutti i Cittadini di quella per ovunque si trovano :

(a) Moles de immunitate sunt . fiscalium §.2. quest. 6.

(b) Questi sono i Privilegi conceduti a i Liparoti dal Serenissimo Re Ferdinando di Aragona nell' anno 1503. in più Capitoli , che contengono tutte le specie dell' immunità : noi qui ne riferiremo un solo , che è 'l seguente come del Processo fol. 122. Si degni detto Illustre Signor Cotsaleo Ferrandes , come Capitano , e Luogotenente Generale della predetta Maestà Cattolica , farli immuni , ed esenti di tutte , e singole ragioni , deritti , Gabelle , Dogane , Passagi , Scosagi , Ancoragi , Dazi , Exiture d'oglio , Guardie di Porto , Gabella del mal denaro , Gabella di Seta , de Sartia , de Scatola , vilanze , Peso , misura , di uno per cento , e di qualsivoglia altro

vano : Neque ullo unquam tempore possit , aut debeat dicta Civitas , aut illius singularis modo aliquo molestari , sicutque incola dicta Civitatis Coronai , & illius Casalium , fidem nostram reservent , & observantes , liberi , & immunes perpetuus , ubi vis regnorum , & dominiorum nostrorum , a quo cumque jure , gabella , velligali , impositione , & alio quolibet jure ordinario , & extraordinario , statuto , vel statuendo , debitoque seu debendo , ratione quacumque mercium . Infine l' Imperadore viene specificamente a farsi carico dell' abbandono fatto da' Coronai della propria patria con tutti i loro beni per amor della sua fede , onde si muove ad un così ampio Privilegio , che in questi termini conchiude : & omnia Civitas ipsa Coronae reperiuntur impresentiarum in posse Turebarum gentium , per quod multi Coronenses , Nostra Majestati fideles , exules a dicta Civitate , & privati omnibus bonis , qua possidebant , venerunt ad habitandum in presenti Regno pro servanda fide , & fidelitate ; Propterea nobis supplicare , quatenus dignaremus etsdem concedere , quod pro tem-

altro pagamento quovis nomine nuncupato ; come da tutti gli altri antiqui soliti , imposti e da impennare sopra di qualsivoglie robbe , mercanzie , e cose di qualsivoglia natura tanto per mare , che per terra in tutte , e singole le Città , Terre , Castelli , Porti , Piazze , Campi , Polli ; per tutte le Province , che dette Castelliche Alsebia battevno , e tengono in Calabria , in Puglia , e per tutto lo Regno circa Pharam , tanto si sono di domani , quanto si sono baronali ; in tutti i deritti , e pagamenti che spettano tanto alla Regia Corte , quanto a i predetti Baroni , Conti , Duebi , Marchesi , Principi , Università , Particolari persone , ed altri qualsivoglio Officiari &c. Placet Ill. Dom. Locutienti. Placet Dom. Regi.

*pore, quo habitabunt in presenti Regno pro scrupulis  
da fide, & fidelitate, possint uti, frui, & gaudere  
immunitatis, & franciginitatis praedictis: Nos ipsorum  
supplicationibus tamquam justis; benigniter inclina-  
ti, precipimus, & mandamus vobis omnibus supra-  
dictis, & cuiilibet vestrum, quatenus servata forma  
praeinsertorum Capitulorum; immunitates ibi contentas  
omnibus Coronensis in presenti Regno commoranti-  
bus ad unguem, & inviolabilitate obsercentis, & ex-  
equamini, & ipsorum immunitatis uti, frui, & gau-  
dere permittatis = ad beneplacitum Cesareo M., &  
non aliter &c. (a)*

Ora se è vero, che le parole siano manifestazioni dell'interna volontà di chi spiega (b); non può dirsi altrimenti dopo aver letto l'espresso parole del Privilegio, se non che, essendo stata mente dell'Imperador Carlo V. di abbolire tutti i suoi diritti Fiscali, tocanti le persone de' Coronati. Che l'espressioni siano nella maniera appunto da noi rapportate, non ci si pone in dubbio da' nostri stessi. Contrarij, né da chicchessia se ne potrà mai sospettare alterazione, conservandosi questa genovina semplicità di parole in tutti gli antichissimi reali diplomi, che in quel tempo furono a' più Capi de' Coronati spediti per loro onorificenza, ed oggi ancora autentici si osservano non solo nella Terra di Barile, ma in tanti altri

(a) Così si legge nell'antico diploma originale firmato da Carlo V., che si conserva nell'Archivio della Reg. Cam., di cui copia autentica sia presentata negli atti fol. 120.

(b) Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. iv. cap. 1. de sermon. §. 1., e Mr. Locke, *Essai Philosophique* livre troisiem. des Mots. chap. 1. §. 1. & 11.

altri luoghi del Regno, come in Brindisi, in San Constantino, S. Demetrio, ed altri, che l'hanno presentato ne' loro Atti in Regia Camera. Sicché non siamo nella necessità d'avvalerci delle regole diplomatiche del Mabillone, non vedendo sorger contra di noi verun Germonio (a), che ponesse in dubbio l'autorità, e la sede delle nostre Carte antiche, le quali peraltro son pur troppo facili ad esser disese, ove avvenga, che contrattate siano capricciosamente, colle troppo note regole additavate da Giovan Clerico nella sua Arte Critica, e da Giusto Fontanini in *Vindiciis Antiquorum diplomatum* (b).

Valendo dunque il nostro raziocinio a dedurre la Realtà del concessore dall'espressioni del Privilegio, siam certi, che ove non si voglia far violenza alle verità, debba intendersi l'esoneratione de' Coronati generalmente da tutti i pesi fiscali, talche per essi assatto non ve ne siano. E così hanno insegnato gli stessi nostri Dottori del Foro (c), presso le vestigia de' quali dandoci a riflettere fin da

(a) Questo Padre Gesuita insorse contro l'Opera diplomatica del Mabillone ponendo in dubbio la sede di tutte le carte antiche della Francia nella sua opera intit. *Disquisitiones de aut. Reg. Franc. diplom. Parisi. 1703.*, cui il Mabillone rispose col libro intit. *Supplementum ad libr. de re diplomatica Parisi. 1704.*

(b) Impresse a Roma 1705, e sullo stesso soggetto Pietro Constant. in lib. tit. *Vindicatio manuscriptorum Romæ 1706.*

(c) Baldo in Cap. *Imperialent num. 19. de prohib. Feud. alienat. Alexand. cons. 93 num. 9 vol. 2 Felic.* in Cap. *si cautio num. 39 de fide instrum. &c.*

principio il ridetto Privilegio , andaremo sempre a concludere questa generale esenzione . Nel principio riflettiamo alle persone , cui dirigendosi il Privilegio , si ordina non molestarli i Coronati . E ch' sono queste ? Tutte universalmente quelle , che all'elazione de' vari dritti fiscali presiedono , anzi dippiù vi sono anche quelle , cui per avventura si trova donato , o venduto alcun diritto Fiscale , come sono i Baroni : Eccone le parole (a) . *Illustribus , Spestabilibus , Magn. , Nobilibus , & Aegregiis Viris , brjus Regni Camerario , Secretis , Magistris Portulanis , Gubernatoribus , Doaneriis , Fundacberiis , Casceriis , Cabellotis , Passageriis , Commissariis , Platearum , Schapharum , & passum custodibus , Universitatum Sindicis , & aliis Officialibus quibuscumque tam demaniaibus , quam Baronum .* A quali ultime parole attenendoci noi : *aliisque Officialibus quibuscumque tam demaniaibus , quam Baronum , senz' altra prova avriamo già stabilita l'esenzion generale ; Imperocchè secondo tutto giorno osserviamo costumarsi in Regia Camera , che per esentarsi tal' uno da qualche particolare gabella , se ne spediscono gli ordini diretti agli Officiali , che alla tal gabella preposti sono , acciò quello non molestassero ; così parimente ove a tutti gli Officiali di tutte le gabelle , e Regj dritti sono questi ordini diretti colla clausola generale , importano re ipsa l'esenzione totale : essendo cosa contradittoria , stimarsi tal' uno soggetto alle gabelle , ed inibiti i gabelloti di poterla esigere .*

Que.

(a) Così si legge nel principio del Privilegio , come negli Atti .

Questo si deduce evidentemente a prima vista del titolo stesso de' nostri Privilegi ; ma che diremo se per poco anderemo a riflettere l'espressioni , che nel corpo di quelli si contengono ? Osservatemo senza dubio confessarsi da ogni un , che liberamente voglia del suo raziocinio avvalersi , che se con quelle espressioni non s'intende conceduta una totale immunità generalissima , non abbiavi come si possa in altre parole più chiaramente spiegare . E se per la natural ripugnanza di non creder mai a noi stessi ove altrimenti vogliamo : non convincesse taluno l'intima ragione del suo stesso raziocinio ; non si potrà certamente resistere all'autorità de' più classici nostri DD. , i quali in materia di simili espressioni di privilegi , così han pensato , e così a noi ne han lasciati gli insegnamenti . Ecco la prima espressione , che dovrebbe esser l'unica a persuader chichesia : *liberam facimus ab omnibus , & quibuscumque juribus , & vectigalibus , nobis , vel nostra Curia pertinentibus , tam ordinariis , quam extraordinariis .*

I pesi Fiscali si denominano variamente or col nome di Vectigali , or di Dogane , o d' Imposizioni , ed or altrimenti . Ciascuna di queste espressioni quantunque l'uso particolare abbia ristretto ad una particolar specie di contribuzione , è valevole nondimeno per la sua origine a spiegat l'intera universalità di tutti i pesi fiscali (a) ; Ma per tolre ogni dubbio l'Imperatore volle

(a) Vectigalis nomen (*Gaddo sulla l. 17. n. 13. de verb. signif.*) generale est , & significat quidquid emolumenti , ac compendii ex quacunque re ad publicum usum capitur , & exiguntur . Cujacio ha per così genera-

volle servitisi di que' termini legali ; che importano la spiegazione piena, e comprendono sotto di loro tutte le altre specie di espressioni particolari : *ab omnibus juribus*. E qual peso fiscale può mai additarsi, che non sia *Giusto del Principe*? Si additi pure, e da questo ne vada esente l'immunità de' Nobili Coronei. Dell'espressione : *Jura Fiscalia*, si avvalgono i Giuriconsulti, e gli Imperadori nelle nostre Leggi, ove vogliono spiegare l'universalità di tutti i pesi fiscali (a). Così si spiegano i più famosi nostri DD. che presso il gran *Cujacio* ponno osservarsi (b), e questa è l'espressione solita de' nostri Tribunali, ove voglia additarsi la generalità di tutte le prestazioni fiscali, come è chiaro nell'intera Opera fiscale del famosissimo *Regente Moles* (c). Or se l'espressioni de' Privilegi devono prendersi per quel che significano, senza slimirarsi, che sian poste a caso, ed inva-

*le questa voce, che c'include pur la vigesima della eredità observat.* 28 lib. 7 *sull'autorità di Dione lib. 55 in actis anni 759. e di Tacito lib. 13.*

*Vedi la l. 13. de Publicanis l. 8. § 8 de pénis l. 11 & tot. tit. C. de Vectigalibus.*

(a) *In tutto il tit. del Cod. de Jure Fisci, ove Gotofredo num. 2: Juris Fisci vocabulo etiam privilegium Fisci comprehenditur: porro Fiscus est copinus, ejusque appellatione non sacrum tantum ærarium, sed & privatum Augusti, vel Augustæ continetur l. 1 de locat. pred. civil. l. 1 de collat. fund. fiscal.*

(b) *Cujacio sulla l. 1. cit. Cod. de jure fisci:*

(c) *Decisiones Reg. Cameræ Summariae, che è l'opera di autorità maggiore nel nostro Foro nella materia fiscale.*

invano; e'l significato della nostra espressione contiene la generalità di tutte l'esenzioni possibili; non v'è motivo, per cui non abbia ad aversi per univ. versale l'immunità de' Coronei.

Così ragionando ci ha lasciato scritto quel fondatissimo Scrittore de *præstantia Regis Catholicæ*. *Camillo Borrello*, il quale al num. 60. del cap. 11. non sa trovare a qual peso mai debba esser soggetto chi è stato dichiarato immune dal Principe *ab omnibus iuribus sibi, vel sue Curia pertinentibus*. *Klokio* quel tanto famoso Giurista feudale nel suo trattato de *Contributionibus*, ove viene a far parola dell'esenzioni generali, non altrimenti queste riconosce così ampiamente concededate, che nell'espressioni : *ab omnibus iuribus, & contributionibus*. In tal caso, aver per sottoposto a qualche specie di contribuzione particolare chi con que' termini n'è stato generalmente immune dichiarato, egli è sentimento di quel grande Autore, che sia lo stesso, che far resistenza all'espressa dichiarazione della sovrana mente del Principe (a). Così han fondato su i termini del diritto civile tanti ragguardevoli DD. che presso coloro ponno osservarsi, e presso *Brunemann* su l'codice (b). Ne altrimenti insegnano i più illuminati del nostro foro. Il *Regente de Ponte*, e l'*Regente Tappia* tutti e due ragguardevolissimi per la consumata esperienza nel giudicare, e per l'autorità delle loro fondatissime opere (c), ci assicurano, che ove con-

(a) *Klokio de contribut.* cap. 9. num. 63.

(b) *Bruneman. super Codic. tit. 25. in l. ult. ove Francesco d'Amaja num. 5. ed altri.*

(c) *De Ponte de potest. Proreg. tit. 4. § 1 num. 47 &c. Tappia cap. 4. num. 105. de Constit. Princip.*

queste espressioni : *ab omnibus juribus nobis, vel non sive Curiae pertinentibus*, abbia il Principe reso taluno esente, non resta per questi peso alcuno, cui s'intenda soggetto. Anzi come nel nostro Regno non tutti i pesi direttamente si pagano alla Regia Corte, ma molti alle Università, colle quali è la Regia Corte transata, o alli particolari, nelle cui mani faran forse passati per donazione, o vendita; si spiegano di vantaggio, che da tutti universalmente s'intenda una tale esenzione o che direttamente, o che indirettamente alla Regia Corte si corrispondono, e per essa alle Università del Regno, suoi Baroni, o Particolari (a).

Questa estensione della generalità, che comprenda tutte le contribuzioni, che o direttamente, o indirettamente alla Regia Corte si appartengono nella maniera, che abbiam ravvisato, oltrechè nasce dallo stesso principio, essendo uno il fonte, da cui tutti questi pesi scaturiscono, quantunque peraccaso da i particolari si esiggano; l'espressioni de' nostri Privilegi ce ne fa viepiù certi, e sicuri con venire ad individuare specificamente questa immunità anche da i pesi fiscali, che alle Università, a i Principi, Marchesi, Duchi, Baroni, o altre particolari persone in questo nostro Regno si appartengono. Così leggiamo in un de' Capitoli degli amplissimi privilegi, conceduti

(a) Vedi Capano de jure Adeæ cap. 15 num. 13 Cravetta cons. 294, ed altri sull'autorità del Cap. Si beneficia, de Prebend. in 6, e così fu deciso dalla Regia Camera sulla testimonianza del Reg. Moles, de immunit. funct. fiscal. qu. 6; con esserne ecettuato il solo peso dell'ospizio, quando però sia temporaneo.

ti dal Rè Ferdinando il Cattolico a i Liparoti, che volle espressamente l'Imperadore Carlo V, che vallassero egualmente per gli suoi nobili Coronati, siccome de motu proprio gli fece inserire nel suo Real diploma (a).

Contenti noi d'aver sottoposte alla riflessione di chi saggiamente giudicar deve nella causa presente, queste espressioni, che per la loro ampiezza costituiscono le persone esentate nella libertà naturale di non riconoscere peso, o tributo veruno, ma solo la Real munificenza; volentieri intralasciamo le ulteriori parole, e spieghe chiarissime de' nostri privilegi, dalle quali questa generale immunità si confirma. Potriamo far riflettere quell'ampiissima espressione: *ab omnibus contributionibus tam ordinariis, quam extraordinariis*, giacchè tutti gli Autori, che trattano delle Fiscali contribuzioni, come le hanno divise in ordinarie, ed in extraordinarie, hanno già dipartita tutta la diloro materia, senza, che ve ne resti altra parte (b); Potriamo comentare quelle parole: *super quibuscumque rebus*, con ripetere da i Giureconsulti Paolo (c), Ulpiano, e Cajo l'estension gran-

(a) Come si legge in quel Capitolo de i privilegi de Liparoti sopra riferito.

(b) Montano de Regalibus, v. Extraordinaria collatio num. 2. Borrello de præstantia Regis Cathol. cap. 18 num. 6 Arniseo de jur. Majest. cap. 2. n. 4 & 5 Moles cit. e con questo Ageta.

(c) Rei appellatio latior est, quam pœcuniae, quæ etiam ea, quæ extra computationem Patrimonii sunt continet Paolo in l. 5. de verb. sign. Ulpiano in l. 23 eod. tit. Rei appellatione, & causæ, & jura continentur, e Cajo in l. 13 cit. loco.



( XXXII. )

## BIBLIOTECA

grande di questa parola nel nostro dritto civile , sopra tutte le cose , che sian nel Mondo , e più propriamente sulle persone , e sulle robe così movibili , come stabili ; le quali secondo generalmente sono gli oggetti de i pesi tutti fiscali , ove quelle da questi si sottraggono , restano per conseguente già tutti questi aboliti . Ma nel riflettere , che non poteva più spiegarsi l'Imperadore , se non col dire alla perfine , che gli esentava da ogni qualsiasi contribuzione , con qualivoglia nome appellata , ed in qualunque maniera gli si dovesse (a) ; non sapranno certamente i nostri stessi contrari rattrovar altri termini , come meglio significare un'immunità , ch'esenti da tutti i pesi generalmente . E perciò se con questi termini l'esenzion più generale si spiega , questa è per l'appunto quella , che a' nostri Coronei è stata conceduta .

Nè ci si opponga da chicchesia , che una così ampia immunità , che i pesi tutti fiscali comprenda , e patrimoniali , e personali , e di qualunque natura , non possa mai sostenersi nell'osservanza : con rammentare le proibizioni fattene dall' Imperador Costantino nella *I. vacuatis rescriptis* , de *decurionibus* , e dagli Imperadori Antonino , e Numeriano nella *I. munera* , e nella *I. neque tempore de muneribus patrimoniorum* ; men-

(a) Così dalle parole del Privilegio : Liberi , & immunes a quounque jure , cabella , vectigali , impositione , ET ALIO QUOLIBET &c. Ed in quel Capitolo del Privilegio de' Liparoti : e di qualivoglia altro pagamento quovis nomine nuncupato . Quali espressioni commentando specificamente Scipione di Costanzo presso *Agea ad Molles* §. 4 de Adoha num. 27 ne deduce l'esenzion totale , senza restarvi alcun altro peso eccettuato .

( XXXIII. )

mentre tali favillissime disposizioni sono state fatte per lo bene del pubblico , il quale non soffre , che l'immunità de' particolari abbia da riuscire in aggravio degli altri tutti . Perciò saviamente troviamo oltre dell'espresso leggi , stabilite queste stesse massime da i più gravi DD. , e colle giudicature de' Tribunali Supremi : di maniera , che si è reso ovvio l'assioma nel Foro , *Privilegia sunt restringenda , quoniam alios laedant* ; Ma altrimenti avviene nel caso dell'immunità de' Coronei , la quale per quanto ampia , ed esessa ella è , in niente aggrava l'altre persone soggette a i pagamenti , essendo sola in danno del Regio Fisco , come abbiamo osservato nelle deduzioni .

E vagliaci trà tutti gli altri per la nostra difesa il famosissimo *Belluga* , il quale trattando dissusamente questa particolar materia in quella sua opera intitolata *Speculum Principum* , sotto la rubrica 46. dopo essersi fatto carico di tutte queste leggi , ed autorità in contrario , avverte ad intenderli tutta altrimenti la legal disposizione , ove la Repubblica , niente sente di aggravio per l'esenzione de' particolari , i quali siano dedotti dalla somma de' pagamenti , che contribuir si debbono annualmente al Principe (a) . Allora come cessa il fine di quelle leggi , cessa altresì la di lor disposizione , come soggiunge nell'eruditissime note al lodato Autore *Camillo Borrello* (b) ;

D

E tan-

(a) Pietro Belluga , e presso lui Giovanni de Imola in cap. 2 de imm. Eccles. Guglielmo in Speculo tit. de Censib. ex I. Creditores C. de paetis , & I. fin. C. si contra jus , vel utile publ.

(b) Borrello lit. E<sup>ss.</sup> ubi *Bolognetta* conf. 1 , *Borsato* conf. 16 , & *Rolando a Valle* in conf. 100 num. 61 vol. 4.

E tanto è lontano , che più prevalga il sopradetto assioma nel Foro , che anzi vale il contrario , che *Privilegia Principis late sint interpretanda , quo plus profint privato contra Fiscum ;* ed è l' istesso *Bellega* , che lo sostiene coll' autorità delle leggi , e dc' DD. , sotto la rubrica 29. ; E così devonsi intendere tutti que' DD. , che parlano per la restrizione de' Privilegj , come que' rapportati dall' altre volte lodato Reg. *Moles alla qu. 4. de immunitate functionum Fiscalium* , ove dopo aver fatto vedere come nommai l' esensioni ordinarie debbano rendere immuni gli esenti da i pesi patrimoniali , acciocchè per l' utile privato non ne resti aggravato il pubblico ; ne eccezia poi nella fine il caso del Privilegio particolare , con cui l' immunità vā a cedere *in damnum Curiae* solamente , come è nel caso della nostra immunità , per esser dedotte dalle numerazioni le persone privilegiate : ne' quali termini appunto sū così deciso dal Supremo Tribunale della Regia Camera , la cui autorità ci toglie la briga di produrre altre dottrine , che pur farebbono moltissime .

Non essendovi adunque cosa che possa mai indebolire la fermezza di questa concessione così generale , ed ampia , giacchè con gli usitati termini di expression generali è stata spiegata dalla Real Misericenza di chi l' ha voluto concedere sopra tutti i dritti , e contribuzioni a se appartenenti ; par che resti saldissima la ragion de' Coronei , sulle chiarissime expressioni de' loro Privilegj : tanto maggiormente , che viene avvalorata dalla deduzione delle lor persone , che siccome per questa non si rendono gravose al Pubblico dell' Università ; così non avrà mai ella giusto motivo di contrastarne , come fa ora , la validità , e l' esensione . Ma da questa facciam noi passaggio alla durata , per ovviare alle difficoltà , che si pro-

si produrranno forse da i nostri Contrari , cui altro non può restare per sostene la loro intrapresa , che ove non più ponno dubitare della fermezza , ed offensione de' nostri Privilegj , richiamarne in dubbio la durata in riguardo a i presenti Nobili Coronei . Egli è però questa un' impresa disperata , che già da se stessa vā a crollare , o che giuridicamente si rifletta la natura di tali concessioni , che devonsi sempre considerare *in perpetuo* , o che riguardasi l' expression de' Privilegj , che una tal perpetuità chiaramente dispone .

E per quanto appartiene alla natura di tali concessioni : *omni jure , & naturali , & civili* presso tutti è egualmente inconcusso , che abbiansi a stimare perpetue , e perennemente durevoli nella discendenza di coloro ; a' quali furono la prima volta compatite . Ce lo dica quel famoso iscrutatore del diritto di natura Ugo Grozio (a) : *Promissa quoque plena , & absoluta , atque acceptata naturaliter ius transferre demonstratum est , quod itidem ad Reges , non minus quam ad alios pertinet , ita ut improbanda sit hoc quidem sensu , eorum sententia , qui negant Regem teneri unquam nisi , quæ sine causa promisit .* Tanto importa la parola del Principe , il quale secondo è perpetuo , e durevole sempre nella Repubblica , quantunque i soggetti particolati l' uno all' altro si succedono , così perpetuo , e durevole esser deve

D 2

(a) *Grotio de Jure bellii , & pacis lib. II cap. xiv §. iv , & Puffendorf. de Jure nat. gent. & civ. lib.vii cap.vi.*

Vedi Angelo ad I. *Lucius II* , de evictionibus , & Curtio Giuniore al cons. 138 num.8.

deve sempre ne' successori quel che una volta il Principe dispose (a).  
 Ma, *etiam si sine causa promisit?* E che diremo quando si sia mosso il Principe a tali concessioni con causa giusta, anzi con causa tanto importante, che tutta la sua munificenza impegnata avesse alla ricompensa? Allora sì, che temerario si stimarebbe chi osasse dire altrimenti. Eppure questo è il caso nostro, in cui si sa qual fu il motivo, che mosse l' Imperador Carlo V. a proteggere sotto i suoi auspicij questa così fedele nazione. Vantino pur gli altri l' origine de' loro Privilegi dall' aver dimostrato alcun atto di servitù in occasion propria al Monarca: ne' rammentino altri il motivo dall' aver sovvenuto a tempo qualche particolare bisogno: si pregino altri infine di una qualche lor fortunata intrapresa, per illabilire una giusta causa a' loro privilegi, ma faran queste sempre di gran luogo inferiori a quanto oprarono i nobili Coronei, che siccome fu nel mondo un caso senza esempio, così per un motivo senza esempio ponno vantarsene nel richiamare a memoria le concessioni de' loro Privilegi. Ed in vero se la fermezza nella sede al Sovrano è la prima cosa, che ne' sudditi si richiede per lo mantenimento dello Stato; laddove ovvenga, che le vicende a questo minacciano perturbamento, ella è la cosa, che più interessa il Sovrano per assicurarsi in se stesso dal timor de' Nemici. I sudditi ne devon esser gelosi

(a) *Gratia de Jure belli, & pacis lib. II cap. IX §. III,*  
*c'e' fonda la massima: Rempublicam esse immortalem*  
*sull'autorità di Giuliano Imper. in epist. pro Argivis,*  
*di Isocrate de pace, e di Tacito negli annali.*

geli si fin collo spargimento del sangue; e quei, che'l loro spirito dimostrano fino a questo segno, siccome ponno vantarsi dell' azion più grande, e gloria, che uom possa fare in questo mondo, così obbligano il Principe nella maniera più stretta, che mai possa la ragion di natura, e delle Genti, ad esser grato co' Posteri, ne' quali la lor memoria rimane. Questa fu la ragione, che mosse l' ampià munificenza degli Imperadori Valentiano, Teodosio, e Costantino a mostrarsi così munifici verso coloro, che i Padri, o gli Avi rammentavano estinti nelle di loro battaglie, come può vedersi sotto i titoli del nostro Codice, e dell' altro Teodosiano: *De filiis eorum, qui in bello moriuntur* (a).

E sono altri i presenti nobili Coronei, che i veri discendenti da quei valorosi Popoli, che per serbar la fede al loro Principe soffrirono per ben due anni la ferocia Turco, che tanto più s' includeliva contro di loro, quanto li vedeva più dominante nella Grecia tutta, e sol essi mancagli al suo Trionfo? Quant' de' più forti loro antenati servirono di sfogo alla vendetta di Solimano in tanti sanguinosi assalti, tentati sempre invano sulla fortezza di Coron? Quant' la fame n' estinse nel lungo penosissimo assedio? quanti ne uccise la pestilenzia, resistendo sempre saldi a questi stessi ultimi flagelli quei valorosi loro maggiori, per non man-

(a) Si veggia il Cod. Teodosiano nello stesso tit. e specialmente alla l. 3., e 11.  
 Le stesse disposizioni si osservano nella Sinopsi de' Libri Basilici 57. tit. 7.

car di sede al Sovrano ? Fin qui la costanza della sede fu bastantemente ammirabile , e fino a questo punto arrivò la fortezza dello spirto in quei Popoli , che per esempio di fedeltà vanta la Storia Greca , e Romana : E' l' compenso di questa fede fino a tal segno dimostrata fin dove ha impegnata mai la munificenza del Principe ? Veggiamolo ne' barbari , per esser già sicuri di quello , che detta a più savj , e culti la ragion di Natura . Cassiodoro rammenta (a) , che quel Re degli Ostrogoti Teodorico , quantunque da' gravi , ed innumerevoli tributi teneva oppressi i popoli a se soggetti , per le molte guerre , che sosteneva ; pur nondimeno n' esentò da tutti generalmente i Galli per la fedeltà in cui si mantennero tra la dubia sorte dell' armi di Attila , che recò sì gran terrore nell' Occidente . Allora sperimentarono quei popoli , che ben conveniva ridursi fin al termine della vita per serbarsi fedeli al Monarca , se da questo poi venivano rimessi , ed in facoltà , ed in onori ; come tra gli altri ne furono sovrabondati gli Arelatesi coll' immunità totale da' Tributi , dopo l' assedio , che fedelmente sostinnero (b) .

Ma i Coronci non si fermarono a questo segno , oltrepassando il di lor coraggio la metà stessa di ogni fedeltà più costante , che è l'evidente , e vicino timor della morte . In preda di questa si diedero , quando già diminuiti nel numero , oppressi nelle forze , ed impediti in ogni maniera di difendersi , si esposero tutti ad un general sacrificio di fedeltà ,

(a) Cassiodoro lib. 3. epist. 40.

(b) Lo stesso nel lib. 3. epist. 32.

tà , o per serbarla , se loro riusciva , o per rimanerne al mondo il grand' esempio , se di loro la sol memoria ne restava . Abbandonarono le paterne case , ed a quanti dovette opprimere il dolore di dividersi da que' loro congiunti , che l' età , e la condizione seco vietava di condurre : lasciarono le ricchezze , e gli averi , che poco curavano , ancianti all' acquisto di tanta gloria : diedero un perpetuo addio a quelli urbottissimi loro poderi , che s' eran l' amenità de' Messeni : ed animati dal solo impegno di serbar la sede al Sovrano in qualunque maniera ; si diedero in mezzo all' armi di que' , che i primi posti nell' armata Turca difendevano , e superavili col gran valore , assalirono gli stessi assedianti : e fattosi largo a costo del proprio sangue , tra quelle così temute falangi , vengono al fine , (ma oh quanto di numero diminuiti dacche partirono dalla Città ) ad esser ricevuti ne' reali basimenti , che nel nostro Regno li condussero (a) .

E può far più un suddito per impegnare tutta quanta ella è la munificenza d'un Principe ? Ah che

(a) Si osservino il Rainaldo all' anno del Mondo 1532. num. 29. , e 32. il Brovio all' anno 1534 , il Doglioni sulla stessa Eposa , e Paolo Giovio al libro 33.

Quegli fatti stessi si leggono distintamente articolati , e provati con Testimonj de visu , & de causa scientie , in un Processo antico , che si conserva nell' Archivio della Regia Camera compilato nell' anno 1569. da' Nobili Coronci abitanti nel Casale di Terramoggia fol. 62.

nun suddito mai ha date sì gran ripruové al suo Re nell' età tutte , che si rammientano . E se non lo riflette chi non vuol rendersi presenti gesta così memorevoli ; a noi basta , averlo ben considerato il Gran Monarca Carlo V. , come se ne spiegò con quelle sì chiare espressioni a favore de' suoi fedeli Coronei , che rammientandosegli : *exulte a Civitate , & privati omnibus bonis (a)* , volle dare loro un compenso , colla concessione della totale immunità ne' suoi reali diplomi .

Or se le Reali concessioni sono sempre perpetue , pur nel caso che altra causa avuta non avessero , che l' solo volere di chi prima volle compartirle ; quanto più stabili , e durevoli stimar quelle si devono , che da giusta causa provengono , e da causa sì rimarchevole ? Se l'abbollimento delle prime sarebbe solo un disprezzo , fatto dal Principe successore a chi prima di lui così volle ; la deroga dell' altre concedute con tanta causa , importerebbe ancora un torto evidente alla giustizia distributiva : Ed osservando i viventi mancarsi alle promesse , ed a' premj delle grande azioni de' loro Maggiori , non s' impegnarebbono più , ove lo richiedesse l' occasione , a somiglianti imprese , temendo la stessa disgrazia ne' loro posteri . Queste sono le riflessioni , che non si fanno da chi s' stima estinta la fermezza de' Privilegi in persona de' presenti Nobili Coronei , ma non istimerà così mai la Real Clemenza della Maestà Regnante , i cui Reali auspicij se rendono noi tutti suoi vassalli fortunati , e felici ; con ispezialità proteggono coloro , gli antenati de' quali seppe più impegnare l' amore degli Avi suoi , fin col-

lo

(a) Sono parole del Privilegio :

lo spargimento del sangue , come alla stessa Sua Maestà , che Dio sempre feliciti , sono essi ancora pronti a dimostrare .

Nè altrimenti questo Gran Tribunale , che l' espressa ragione dovrà loro assicurare , istimerà mai incontrario , sapendo bene ciascuno di quelli illuminatissimi Ministri , che lo compongono : quanto appartenga al decoro del Principe , che si mantengano i privilegi , secondo l' espressioni di Lancellotto Corrado (a) : *Non decere Principem sine causa revocare Privelegia concessa , ne id levitati , aut incostantie adscribatur , e del famoso Gaspare Klobio (b) cum incostantia , & variatio Principis , praesertim in beneficis a se concessis , reprobetur , e più diffusamente presso il Belluga , ove può osservarsi di quanta importanza sia , che i Privilegi ne' posteri si sostengano , ove nuova causa n' divieti (c)* .

E qual causa può assegnarsi , che divieti a' presenti Nobili Coronei il mantenimento di questi Privilegi ? Non si potrebbe loro maggior ingiuria recare , quanto il privarli da questi : non già per l'utile , che perderebbono : essendo ben avvistati da' loro Maggiori a consecrare al Monarca quanto mai possedono , ove l' occasione lo richieda ; ma sol perchè riconosceranno in questa privazione , che il Principe non più l' avesse per suoi amanti fedelissimi vassalli :

(a) *Nel lib. intitolato : Templum Omnim Jud. al §. 4. de Potest. & Potent. Imp. sotto la rubr. Privilegia.*

(b) *Klokio nel trattato de contribut. cap. 16. sect. 1. num. 140.*

(c) *Pietro Belluga in Speculo Princip. rubr. 26. n. 5. rubr. 36. num. 4 , ed in molti altri luoghi .*

li : giacchè dall' Imperador Carlo V. si promettè a loro Antenati il mantenimento di queste immunità , fin a tanto , che si sussero serbati costanti nella fede : *Sintque* ( sono le parole del Privilegio ) *fidem nostram retinentes liberi , & immunes perpetuo* . Or il privargliene presentemente importarebbe lo stesso , che una dichiarazione della lor poca fede . Ma e qual motivo ne ha dato mai ? quando almen lieve sospetto tra la lor gente si è veduto ? in quale occasione si han potuto di tanta ingiuria rinfacciare ? Vivo no placidamente in quelle Università , ove si trovano situati : attendono alla cultura de' terreni , dell' arti , del commercio , e delle buone facoltà a propor zion delle rispettive loro condizioni : e ne' petti di egni uno risiede sempre vivo il coraggio , uguale alla prontezza di consecrario in ogni tempo all' amabilissimo nostro Principe , ove così comandi , e disponga .

Ben conobbe fin da quel tempo Carlo V. che la posterità di una Gente così valorosa nonmai sarebbe stata per degenerare dalla virtù degli Avi suoi . E quindi su , che l'imperial sua munificenza non si limitò in considerar soli quelli , che allor erano presenti , ma la diffuse espressamente in favor de' loro discendenti collo spiegarsi tante volte ne' suoi Diplomi , che tali concessioni fussero *in perpetuum* ; e che nonmai (*ullo unquam tempore*) , si avessero ad abolire (a) . E qual autorità di DD. , e de' Supremi

Tri-

(a) Queste espressioni si leggono ne' sopra allegati Privilegi ; e nel caso di queste espressioni sono da osservarsi il Regente Galeota al lib. 2. controv. 55. num. 42. e Moles quæsi. 6. n. 3. & 4.

Tribunali , che pur fanno a nostro favore , potrà meglio sondare il valor de' nostri Privilegi in persona de' presenti Nobili Corenei , se così volle l' Imperadore , così se ne spiegherà chiaramente , ne ancora se ne sono quelli resi immeritevoli , come nonmai avverrà , se non colla lor distruzione ? Ma dal non essersene ancora resi immeritevoli i nostri Nobili Corenei , ricaviamo altro valevolissimo motivo per la continuazione de' loro Privilegi , che ce gli fa vedere irrevocabili .

Quando i privilegi son conceduti per qualche cagione ; e cagion da cui ne abbia il concessore alcun vantaggio riportato , la pubblica fede gli rende perpetuamente indelebili dalla persona , cui la ragion della giusta rinumerazione persuase a gratificare . In questo caso non vengono stimati per mere concessioni , che secondo sono effetti di una pura liberalità , ponno dal Principe senza ingiuria rivocarsi , ma il motivo della corrispondenza loro dà la natura di concessioni remuneratorie antidorali . Il Giureconsulto Ulpiano (a) , egli è chiaro nel nostro diritto civile , avere stimato di uigual fermezza le donazioni antidorali , che i contratti stessi *ultra citroque obligatorii* , onde poi i nostri DD. tutti hanno stabilito la massima , che quando i privilegi sono relativi a qualche causa , passano allora in contratto , e si fanno irrevocabili . Quando enim ( il dottissimo Belluga ) (b) *privilegia perpetuam com-*

(a) Ulpiano l. sed & si ; de petitione hereditatis , e i DD. sopra quella legge .

(b) Belluga in Speculo Princip. rubr. 9. n. 30. Vedi Baldo in la l. qui se patris C. unde liberi , et Innocenzo su' l. cap. Novit. de judic. , e su' l. cap. In nostra. de jurejur.

*commensurationem habent cum re concessa , tunc concedens non potest ea revocare , quia committeret dolum ex l. si cum mibi , de dolo . Et hæc opinio est ipsa veritas , quia eo casu prizilegium transit in contrarium , & efficitur irrevocabile . Uguale n' è l' osservanza del nostro Foro , in cui secondo ce n' afficura il più volte lodato Regente Moles (a) , si hanno per così stabili , e durevoli i privilegi per qualche causa conceduti , che anche cessando questa , inviolabilmente si mantengono : Prizilegium semel quæsum ob caussam , ( sono le sue parole ) , etiam illa cessante , non cessat prizilegium , ex regula : Debet concessum , de regulis juris in VI.*

E che diremo noi se nella persona de' presenti Coronati veggiamo costantemente mantenersi gli effetti di quella causa , che spinse l' Imperadore Carlo V. a concedere i privilegi a' loro maggiori ? E non son essi , che trà i più fedeli vassalli della Maestà del Regnante non hanno mai degenerato dall'Eroica fedeltà de' loro antenati ? Essi per appunto sono , che goderebbono presentemente nella lor Padria il possedimento di que' beni , che la fortuna , e le fatiche avevano ai loro maggiori conseriti , se questi per l'Eroica fedeltà , non ce ne avessero fin da quel tempo privati . Ma siccome in compenso di questi si spiegò l' Imperadore che loro concedeva la totale immunità da i pesi

(a) *Moles de Civilit. Neap. accq. § 8 quæst. 8. n. 7.*

*Vedi Soccino sulla l. Sciendum § fin. Qui sanisdare cogantur num. 5 , ove fonda questa opinione per comunit.*

pesi tutti fiscali (a) , quasi in controcambio , ed in riconfanco delle proprie sostanze , che tolsero a' loro posteri per consecrarle all' Imperiale suo nome ; in persona loro tanto è lontano , che non si verifichì più la causa , che anzi se n' adempie il fine , che da quel tempo si ebbe in mente dal Concessore . Quelli presenti Nobili Coronati sono dunque quelli , che fin d' allora furon considerati dall' Imperadore : a questi fin da quel tempo s' intese favorire coll' ampia concessione dell' immunità : e presso i medesimi se ne osserva ancor viva la cagione di tanta munificenza , ammirandosi i più zelanti nella fedeltà al Monarca , ed i più attenti , senza che ad altri nuocciano , in procurarsi qualche fortuna dacchè ne furon privati dai Maggiori .

Né l' essersi diramata la di loro generazione in tante famiglie , che di gran lunga superassero il picciol numero di coloro , che in quel tempo vennero da Coronati , è punto di ostacolo a chitcelia de' presenti Coronati così moltiplicati : mentre questa è la proprietà

di

(a) *Prima , che l' Imperadore venghi a spiegare nel suo privilegio la concessione dell' immunità , dimostra il motivo , da cui ne era mosso in questi termini : Et quia Civitas ipsa Coronæ reperiatur in praesentiarum in postea Turcharum gentium , propter quod multi Coronenses Majestati nostræ fideles , exiles a dicta Civitate , & privati omnibus bonis , quæ possidebant &c. ideo nos ipsorum supplicationibus tanquam justis , benignitet inclinati sumus.*

*Or da questa prefazione si ricava l' espressato fine del concedente , secondo la l. Regula § licet , de jut. & f. ignor. , e Paolo di Castro nel consigl. 3 vol. 1.*

di que' favori , che si dispensano a i ceti interi di persone , cioè di diffondersi a ciaschedun della discendenza senz' aver rapporto a successione di tempo , o numero di persone , che que' ceti compongono . E così il Giurec. Ulpiano nella *I. forma* , de *censibus* ci avverte , non doversi aver riguardo alle persone , che succedono , ma al ceto , che sempre lo stesso si mantiene (a) , astegnandone filosoficamente la ragione quell'altro Gran Giurec. Alseno nella *I. præponebatur* : *de inoff. test.* : *neque enim in hoc solum evenire* ( son sue parole ) , *ut partibus commutatis eadem res esse extimaretur* , *sed & in multis ceteris rebus* : *Nam & legionem eandem haberi* , *ex qua multi decressissent* , *quorum in locum alii subiecti essent* , *& Populum cumdem hoc tempore putari* , *qui ab binc centum annis fuisse* (b) . E nel commentario di questa sono da osservarsi gli Eruditissimi Alessandro ab Alessandro , ed Alciato . Né mai si è dubitato , che

accres-

(a) *Quamquam in quibusdam concessionibus* ( sono le parole del Testo ) *beneficia personis data immunitatis* *locum personis extinguatur* , *tamen cum generaliter locis* , *aut Civitatibus immunitas sit data* , *videtur ut ad Posteros transmittatur* .

(b) *Sono degne di qui ripetersi le seguenti parole del Giureconsulto* : *Quod si quis putaret* , *partibus commutatis* *aliam rem fieri* , *sore ut ex ejus ratione nos ipsi non iidem essemus* , *qui abhinc anno suissemus* ; *propterea quod ut Philosophi dicerent* , *ex quibus particulis minimis consisteremus* , *hae quotidie ex nostro corpore decederent* , *aliquaque extrinsecus in earum locum accederent* . *Quapropter cujus rei species eadem consisteret* , *rem quoque eandem esse existimari* .

accresciute le famiglie d'un Popolo non restassero tutte egualmente caratterizzate di quella ragione , che'l Popolo rappresenta , come dottamente sonda con saviissime autorità , e ragioni il famoso Ugo Grozio (a) , e de' DD. più ragguardevoli Ottomano , Wessembrio , Giacomo Cujacio , ed altri moltissimi (b) col consenso universale di tutti gli Autori del nostro Foro , come Scipione Rovito (c) in quella sua celebre consulta , che fece sulla materia del donativo , Gironna (d) nel trattato de Privilegiis , il nostro Presidente de Francibis (e) Covarruvia (f) , ed altri , che nel nostro Foro fanno la maggiore autorità nello stile di giudicare .

E ne' precisi termini d'immunità delle gabbelle , se conceduta ad un certo ceto , debba estendersi a tutte quelle persone , che in progresso di tempo siano in quello avanzate , sono da osservarsi il Presidente de Francibis , il Regente Tappia , e specialmente il più volte lodato Regente Moles (g) , che fonda tutto questo coll'autorità delle cose giudicate . Anzi questi' illustri nostri

(a) *Grozio de jure belli* , & pacis lib. II. cap. IX. §. II.

(b) *Hotomanno alla viii. delle sue quistioni illustri* , *Bruneman. Wessemb. sulla detta I. præponebatur* , e *Cujac. al lib. II. observat. cap. 37.*

(c) *al lib. I. num. 19.*

(d) *Gironna de Privilegiis cap. 35. num. 6c3.*

(e) *de Francibis decis. 544. n. 10.*

(f) *Covarruv. praef. quæst. cap. 2. Ancharon. cons. 437. num. 3. Il Cardinal Testo nella voce Argumentum* , *concl. 537* , e' il *Regente Tappia sulla I. fin. de const. Princip. cap. 3. part. 1. n. 93.*

(g) *Moles § 2 quæst. 1 num. 15.*

nostri DD. egualmente , che diffondono l' estension de' privilegi sulle persone accresciute , l'estendono ancora su de' beni , che si siano avanzati dalla concessione in poi , come può osservarsi nel Codice *Fabriano* ( a ), presso *Gasperre Thesauro* ( b ); e'l Re-gente *Galeosa* ( c ); da' quali coll' autorità delle Leggi ( d ), e delle supreme Decisioni si fonda per assoluta la massima , che ove si tratta d' immunità generalmente in alcun privilegio conceduta , si comprende il tempo , ed in riguardo alle persone moltiplicate , e per i beni accresciuti , dopo la concessione di quello .

E qui vanno a cessare le difficoltà de' nostri contrarij , i quali mossi non per altro , che per l'invidia in osservare dotati già di facoltà , e poderi alcuni principali de' nostri nobili Coronei ; l' industria de' quali , e l'accurata diligenza , siccome è stata solo impiegata allo stabilimento delle loro famiglie , così da quelli si vorrebbe presentemente rivolgere in loro ruina ; si lusingano , che per esser divenuti ricchi , non sian più degni dell' immunità loro concedute , allorch' erano o poveri totalmente , o di pochissimi beni forniti . Ma non si avvedono , che giusto lo stato facoltoso , e ricco fu il fine dell' Imperadore , che tornato fusse col tempo a' suoi diletti Popoli : e per aprir loro la strada come questo potessero conseguire , gli stiùo-ne

( a ) *Fabro* in Cod. tit. 29 distit. 19.

( b ) *Thesauro* quæst. 8 num. 13.

( c ) *Galeota* tom. 2. controvers. 55.

( d ) I.. qui jure militari , de milit. testam. , C. si Romanorum , 19 dist. cap. solitæ , de majorit. & obedientia .

ne i luoghi del Regno più ubertosì : loro insinuò la maniera di avvalersi del commercio , e di quelle mercanzie , che sono nel Regno le più utili ( a ), con esentargli da i particolari diritti , e Dogane , che sopra di quelle sono imposte . Ed in somma l' unico fine di quel Gran Principe si era , che col suo aiuto avessero riacequistato in Regno quanto per amor suo avevan lasciato nella Grecia . Ed ora , se mai un tal fine s' incominci ad osservare presso alcuni , ma pur troppo pochi ( b ) , essendo la generalità molto povera , ed oppressa ; si ha da pretendere , e pretendere da chi non l'appartiene , che ogni merito si obbiasse coll' abbollimento de' privilegi ? E quando mai si è inteso , che fusse cagione , per cui questi si perdessero , la fortuna , e la ricchezza de' privilegiati ? Egli è questa pretensione non solo nuova ad udirla nel nostro Foro , ma direttamente contraria allo stabilitamento in quello usitato ,

( a ) La real mense del Concessore , che volteva si fuisse industriali i suoi Coronei , si riceva dell' esenzioni , che in questi termini loro concede in ogni luogo de' suoi dominj , ed in qualunque genere di mercatura : Sunt immunes perpetuo , & ubi vis Regnorum , & dominiorum nostrorum a quoque jure , vestigali , & impositione ratione quarumcunque mercium , quas ipsi Coronenses emerint nomine proprio , seu vendiderint , transmiserint , vel aliter commerciaverint &c.

( b ) De' presenti Nobili Coronei , che abitano nella Terra di Barile , quantunque tutti ugualmente si mantengano in una modesta fortuna , i benestanti però non se ne numerano più di quattro , o cinque famiglie , potendosi dir delle altre con Tacito : Gloriam fuit bene tolerata pauperitas .

tato, di estendere l' immunità , e l'esensione de' privilegi a proporzio[n]e , che s' avanzaano le facoltà , ed i poteri de' privilegiati . Così il famoso *Camillo Borelli* (a) , il dottissimo *Altogrado* (b) , e'l nostro *Vincenzo de Anna* (c) .

Ci siamo ammirati , che si facciano difficoltà così insis-tenti da chi non l'appartiene , ch' è l' Università degl' Italiani di Barile , mentre quella sola persona , a cui unicamente importa quest' affare , ch' è il glorio-sissimo Principe , non solo ci assicura di questa esen-sione de' nostri privilegi nella maniera , che da' suoi predecessori sono stati conceduti , e da' suoi stessi Tri-bunali così ampiamente in casi simili interpretati ; ma dappiù ci rende ben certi del perpetuo vigore dell' esensioni medesime in riguardo agli altri pesi , che si-merà in altro tempo mai d' imporre , siccome si è fatta valere per tutte quelle impostazioni , che dopo la conces-sione de' loro privilegi sono state finora in varj tempi stabilitate . Questo ci assicura il savissimo nostro Principe , perchè sappiamo con nostro sommo avven-turossimo vantagio , che le Reali determinazioni so-no gli stessi oracoli della giustizia ; onde se di giu-stizia hanno più volte sfismato i Supremi Tribunali , e questo stesso della Reg. Cam. (d) , che nelle concessio-ni

(a) *Borello de præst. Reg. Cathol.* cap. 33. num. 21. ed al num. 23, 24.

(b) *Altogrado* controv. 51.

(c) *De Anna* singul. 698. , e *Berlitzio* nella de-cis. 104.

(d) Così rapporta il Reg. Moles di essersi deciso nella causa del Marchesato per l' Illustre Marchesese di Valle Siciliana , e nella causa dell' Illustre Duca di Sora coll'

Illu-

ni così ampie si comprendano anche quelle imposizio-ni , che ne' tempi appresso si stabilirono , uguale a queste siam sicuri , che ne' abbia ad essere il Real beneplacito . E tanto maggiormente ne siamo certi ; perchè questa estensione della nostra immunità sulli pesi nati dopo i privilegi , non si deduce solo dalla generalità dell' espressioni , con cui sono quelli concepi-ti , ma la promise specificamente l' Imperadore , come osservamo in quelle parole: *Ab omni jure, gabella, vessagli, impositione, & quolibet alio jure ordinario, & extra-ordinario statuto, vel statuendo, debitoque vel debendo* . Avendo dunque noi la volontà del Principe così ma-nifestata , siccome questa è permanente nella succe-sione de' Regnanti , che sempre lo stesso corpo com-pongono , così non resta per noi altro motivo da du-bitare , che i Nobili Coronati godino pacificamente tutte quante le ampiissime immunità , anche sotto l' austissimo dominio dell' inclita Maestà del Clementissimo nostro Monarca (a) .

E. 2

Fin

*Illustre Duebessa di Castrovillari alla quest. 5 § 3 n. 10. e Loffredo in paraphraſi feudali cap. 1 de controv. invest. verbo: Quæritur; riferisce una ſimil decisione della Re-gia Camera nella cauſa dell' Ill. D. Matteo Pisticello.*

(a) Pruvate con altre autorità l' estensione dell' Im-munità de' Coronati ſopra i pesi impostai dopo la spedizione de' loro privilegi , come si farebbe facilmente in ricava-do dal lodato Reg. Moles , e da Niccolò Gaetano Ago-ta in comentando le decisioni di quello , farebbe un indebolire la forza , e la divi-cità dell' espressioni de' pri-vilegi , dove queſſo chiaramente ſi spiega di maniera , che non ammette altra cifiazione .

Fin qui bastarebbe ad aver fondata la ragione de' nobili Coronei avverso qualsivoglia difficoltà incontrario. La generalità de' loro Privilegi, gli dovrebbe far conoscere dappertutto, come quelli, a' quali non arrivano i pesi di qualunque natura si sieno. La Clemenza della Maestà del Sovrano non allontanandosi da quella de' suoi gloriosi predecessori, già spiegatasi in tante Supreme giudicature di questo suo Gran Tribunale in simili cause, dovrebbe tutti assicurare della durata del di lor valore in persona de' presenti Privilegiati, quantunque accresciuti nel numero, arricchiti forse nelle facoltà, ed in tempo, in cui più imposizioni si contano dalla spedizione de' Privilegi. E l' osservarsi, che niente appartiene all' Università contraddittrice, opporsi al Real arbitrio di mantenere questi nobili Privilegiati nell' osservanza delle loro immunità, giacchè abbiamo riflettuto nelle deduzioni de' loro fuochi, che siccome niente da essi la Regia Camera ne vuole esigere, così l' ha disgravati da quella somma, che in ogn' anno contribuisce l' Università per gli suochi foggetti a' pagamenti, & dovrebbon dar fine a questo piato. Ma siccome le dimostrazioni universali convincono senza illuminarci della verità nelle conseguenze particolari (a), perciò noi che vogliamo i nostri

(a) Questo è sentimento del famoso Bacon da Verulamio, spiegatoci in questi termini:

Duae viæ sunt, ad inquirendam veritatem; altera ad Axiomata advolat maxime generalia; atque ex iis principiis, eorumque immota veritate judicat, & invenit axiomata media, atque hæc via in usu est: Ed è quella che abbiamo battuto noi finora con dedur-

nostri Contrari non solo convinti, ma persiati ancora a prò de' nobili Coronei, andaremo esponendo brevemente, come debbano essere immuni da quelle particolari imposizioni, e tasse, che quanunque comprese nella generalità de' Privilegi, lo ro si contrastano tuttavia nel presente giudizio.

E Per quanto a noi sembra di aver riflettuto sulla cagione delle controversie presenti, siccome non possiamo supporre nel raziocinio de' nostri Contrari una illazione così ingiusta di contrastarci l' esensione particolare, ove non più può dubitarsi della general concessione, che tutte le comprende; siamo andati a concepire, che questo addivenga da alcune circostanze; che san credere certi pesi fiscali non provenienti da quell' istesso principio, che per quanto toccava ai nobili Coronei, è stato disteso totalmente, ed abbolito. Ed infatti basta sapersi la volontà del Principe, che non intende esiger da quelli cosa, che al suo Reale Erario si appartenga, per proibirsela a chiesa, il molestarsi per qualsivoglia peso fiscale, gabella, o altro diritto di Regia imposizione. Ma siccome alcuni pesi fiscali nel nostro Regno non si pagano direttamente alla Regia Cor-

re. i casi particolari di esensioni dal principio dell' immunità generale. Altra via, che intraprenderemo ora, sarà tornar da capo, & particolaribus excitare Aximata generalia, come noi faremo, & con dimostrare le nostre esenzioni in tutti i casi particolari, & così concluderne con più certezza la generalità. Ed allora ogni un sarà sicuro col Verulamio, che hec via vera est. Nov. Org. I. xix.

te , che ne ha dato ad altri l' incarico o per l' esazione più spedita ; o per la sicurezza de' pagamenti , o per altro motivo ; che più distintamente ravvisaremo nel riflettere sullo stabilimento introdotto nel nostro Regno di pagarsi i pesi fiscali dalle Università secondo il numero de' facchii ; Quindi è , che tali contribuzioni si stimano di altra natura , e come non provenienti da quell' istesso principio ; perciò eccettuate dalla general esenzione di tutti i pesi fiscali . Ci sarà dunque permesso di ripetere da' suoi veri principj l' introduzione di tali stabilimenti nel nostro Regno , e quando col lume di questi avremo fatto vedere , come anche quelle particolari contribuzioni , che si esigono dalle Università , sono meri pesi fiscali , al solo Regio Erario appartenenti , siccome non ci si può contrastare ; che da tutti questi ne siano i nostri Coronati esenti , così allora aspettiamo da' nostri stessi contraij , che abbiano ad averli immuni da quelle contribuzioni , cui presentemente gli sottopongono .  
Tutte le prestazioni Fiscali , che sotto il nome di tributi vengono generalmente compresi , o si riguardi il tempo della loro imposizione , e dorata , e si dividono in ordinarij , ed extraordinarij ; o se ne rifletta l' estensione , e la molteplicità , e sono o Personal , che si riscuotono degli individui particolari , o Reali , che si corrispondono a proporzioni delle cose possedute , o Misti , che sono fondati sulle persone unitamente alle loro cose nell' occasioni di commercio , di trasporti , di passaggi ; o suddi altre funzioni particolari , che l' uso dell' esazioni distingue . Noi la varietà di queste tre specie prima ravvisaremo , perché poi da se stessa nascerà la distinzione degli ordinarij , ed extraordinarij , col ravvisare soltanto , come in alcune occasioni si raddoppiano fuor del solito , o si accrescono .

Il tributo Personale , ch' è la prima specie delle prestazioni fiscali , lo stesso , che ne' tempi de' Romani (a) , e nelle nostre leggi Civili troviamo nominato colla voce : *Capitatio* , o *Census Capitis* , era quello *quod per copia hominum imponebatur* , secondo l' espressione di Brissônio , e presso di noi se ne ravvisa la specie in alcune Università del Regno , oye per pagarsi la Regia Corte . tra gli altri pesi s' impone a ciascun Cittadino , anche quello , che perciò si chiama comunemente la *Tesla* . Egli è il più antico per l' introduzione , o lo riguardiamo ne' tempi de' Romani , o nella primiera età del nostro Regno . Nacque presso di quelli con i Rè medesimi (b) , come presso di noi , ed in ogni principio di ben regolata società nascer doverebbe per lo stabilimento dello Stato : *Impossibile enim est* ( diceva Ottaviano , come ci risisce Dion Cassio (c) ) *si fine bello nos utos esse , & milites sine stipendioばbere , sive unius Principatum agnoscamus , sive in qualicumque reipublica formā vivamus : ubique necessario pecunia est conficienda* ; ed a questo proposito cantò molto chiaramente il Poeta Fausto .

*Dum fuit Imperium , fuit , & collecta Tributum ;  
Quodlibet Imperium , semper habetque suum ,  
Nam simul ac Reges fuerant , quoque Regia passim  
Casare & reliquis munera rite peti .*

(a) Vedi Carlo Sigonja de' antiq. jure Ital. lib. I. cap. 21.

Ericco Bocero de jure collect. cap. 7. , e Lindem-brogio ad Ammianum Marcellinum pag. 50.

(b) Vedi Dionigio da Alicarnasso lib. IV. p. 223. , e Livio I. , 43.

(c) Dion. Histor. Rom. lib. 52. p. 635.

Il Giureconsulto Ulpiano, (a) ; ci avvisa la maniera come questo tributo idella Capitazione s'imponeva relativamente all'età degli uomini, ch'era tra l'anno decimo, quarto al sessagesimo quinto ; e nelle Donne cominciava due anni prima, secondo pure lo leggiamo, nell'orazione di Cicerone *pro Arch. Poetis*, e ce ne assicura l'autorità, che in questa materia facevano anticamente le tavole censuati, come si ha dall'Imperador Alessandro nella 47. t. del Cod. Si minor sa majorem dixerit; e da moltissimi antichi documenti (b). E tra questi limiti della sola età circoscritto, si esiggeva universalmente da tutti il Tributo senza distinzione, o di sesso; o di richezze, o di condizione. Nommai però è stato questo il costume nel nostro Regno : ove quando distintamente, si contribuiva il tributo dalle persone ; tra queste eran solo soggette quelle, che capi erano delle loro famiglie ; come ce ne assicura Orazio Montano (c), e il nostro Regente Moles (d) : ma ora siamo fuori d'ogni controversia ; essendosi abolita questa specie di tributo tra di noi collo sta-

bilimento generale de' suochi, come poco appresso diremo.

Ma quantunque questo si ravvisi sotto di altre circostanze, pure giova esserne prevenuto del principio, acciocchè non sembri indovetoso ad esser rimesso, ove si tratta dell'immunità generale : Imperocchè siccome questo è quel peso, che più si unisce alle persone, perciò ove si dichiarono esenti, e privilegiate ; questo è il primo che da loro si toglie, e si allontana, come da i Romani stessi fu osservato : presso de' quali quantunque fussero in tanto rigore queste pubbliche contribuzioni (a); pure le prime furon queste, che si abbollarono a favore degli Italiani, in che fu ricevuta l'Italia nella civiltà Romana colla legge *Gilia* (b), e dalle altre Provincie del Romano Impero, ch'ebbero successivamente un tal privilegio da Antonino Pio, o suffi-stato da Caracalla, come avverte l'eruditissimo *Eneccio* (c). Ugualmente dunque tra noi, ove dal Principe si riconosca alcun privilegiato, la prima esenzione, che deve godere, sarà quella imposta sulla propria persona, che oltre all'esser naturalissimo, è consentita.

(a) *Ulp. I. etatem in censendo, et de censibus.*

(b) *Sb offerei Goroff sopra di questa legge, e sù la seguente al Socrate oce coll'autorità dell'Alcarnasso IV. ci si da questa notizia: Ex Edicto Servii Tullii naesci- tium nomine Parentes Lucinæ certam pecuniam da- bant: qui ab adolescentia in juventutem migrabant, Juventus a morientes, Libitinæ atque ita sciri poterat quot quoque anno natu, vivi, aut mortui essent.*

(c) *Montano de Regalibus nella voce: Extraordi- naria Collatio, e nel preludio al num. 23.*

(d) *Moles de Regiis Fiscalibus.*

(a) *Come si osserva sotto il tit. del Cod. de immunita- te nemini concedenda.*

(b) *Seiller nelle lezioni sopra Duarenus tit. 14. lib. 30 Pandect. de censibus.*

(c) *Questa Costituzione, che è nella I. In Orbe, de fla- tu hominum; Giustiniano l'attribuisce ad Antonino Pio Nov. 78. cap. 3. Ma lo corriggono Spanonio in Orbe Ro- mano, e l' cita Eneccio Antiquit. Romanar. lib. 1. tit. 14 append. 16.*

sentaneo all'autorità delle cose giudicate , e de' Dottori (a) . L'altra specie de' tributi , che Reale si appella dalle cose , sopra le quali si appoggia , contiene quell' annua prestazione , che ciascuno corrisponde al suo Principe , secondo la rata de' beni , che possiede . Da i Romani s' incominciarono ad imporre sulle Popoli debellati per la ragion della conquista ; che li rendeva Padroni de' loro territorj , e perciò de' loro Province conquistate Tributarie si nominavano , Stipendiarie , e vettigallie (b) . Per i Cittadini Romani all'incontro s' introdusse il censo , che si faceva in ogni cinque anni , con descrivere i beni di ciascheduno , e secondo quelli l' obbligo di corrisponderne la rata al pubblico Erario . Così si continuò anche sotto gli Imperadori , come ne leggiamo nella L. 31 de' Annonis , & tributis , P imperial Rescritto degli Imperadori Diocleziano , e Massimiliano diretto al Preside della Provincia in questi termini : *Iudicaciones non personis , sed rebus indicis solent : & ideo ne ultramodum earundem possessionum ,*

(a) Come si legge presso il Reg. Molar de immunit. § 2 quest. 6 num. 1.

(b) Cujacio nel lib. VII dell' osservaz. al cap. IV nulla differenza rattrrova tra queste Province così variamente appellate per la prestazion de' Tributi ; ed a questi adderisce Eneccio nel luogo cit. appendice CXIV . Però nella l. 3 de' impensi. in reb. dotal. fact. si nominano Stipendiarie quelle Province che all' Erario del Publico erano assegnate , Tributarie , quelle che al Principe , e Vettigali , se potrebbon dire più propriamente quelle , che corrispondevano i loro Tributi in Decime com'era la Sicilia : Cicer. Verrin. III. 3 la Sardegna Liv. XLII. e l' Egitto . Plin. Panegir. XXX.

quar possider , conveniarii ; Praes Provincia prospicier (a) . E siccome questa è la propria maniera di esiggere i tributi , perciò si mantenne sempre costante anche nel passaggio , che fecero le nostre Province da i Romani a' Barbari . In tempo di Teodorico Ostrogoto (b) . Egli è certo , che que' Popoli , che questi nostri territorj possedevano , eran tassati a proporzione di questi per i loro Tributi . Ne siamo assicurati dalla Clemenza di quel Principe usata a pro de' Napoletani , e Nolani , cui secondo rammenta il Cassiodoro , furono rimessi i Tributi per l' eruzione del vicino Vesuvio , che inabilitò i possessori ad aver la maniera di pagargli . Discacciati i Barbari da Carlo Magno si continuaron ad esiggere i Tributi a proporzione bu' beni , che si possedevano , ma sotto altre voci , chiamandosi Eodrum , quella rata di grano , che ciascun pagava per lo vitto dell' esercito , Mantionaticum per l' abitazione , Parata , ed in altre guise , che ponno osservarsi presso il Due Cange , ed Orazio Montano (c) . Venuti poi finalmente i Popoli Normandi ad stabilire in forma di Regno queste nostre Province , andarono da tempo in tempo fissando delle contribuzioni col riguardo sempre alla rata de' beni , che da' sudditi si possedevano , quantunque sotto le voci : Forestagia , Platæotica , jura ponderum , affidatura , Erbagium , ed altre , che rapporta Andrea d' Iser-

(a) Vedi Lipsio de magnit. Roman. lib. 2 cap. 2 Bodin de Repub. cap. 2 num. 663 ; e Barmanno de Vettigalib. Pop. Rom. lib. 11.

(b) Cassiodoro al lib. 12 nell' epistola 95 e l' Capaccio nella Storia di Napoli al lib. 1 cap. 8.

(c) Montano nel luogo sopracitato de Regalibus .



Isernia sulle Costituzioni del Regno (a) ; e Goffredo di Gaeta sopra i riti della Regia Camera (b). E da' Normandi passato il Regno a i Svevi si accrebbero le contribuzioni : e s' introdussero sotto Federico II quelle prezzazioni , che ordinariamente si facevano sotto il nome di Collette , e straordinariamente sotto il nome di Adjutoria ; colla distribuzione sulle facoltà de' privati , che per es ; & libram ratizate , dall' Università del Regno si riscuotevano (c) . Varie mutazioni avvennero per queste contribuzioni , e Collette , sotto i Re Angioini , come si osserva da i riti della Regia Camera (d) .

Fin  
stabilito. O. i p. c. f. n. A

(a) Isernia in Constitut. quamplurimum , de Adjutoriis num. 50.

(b) Goffredo di Gaeta sopra al Rito I della Regia Camera Rubro 34 num. 14.

(c) Moles de Regis Fiscalibus & num. 18 : Affitt. in Const. Regni. Inter multas ; e Andrea d' Isernia in Constit. Magistrorum Fundicarios :

(d) Succeduto Carlo I. d' Angio a Manfredi il Bastardo , ridusse lo Stato di questo Regno per quel che apparteneva alle impostazioni , nella maniera che era in tempo di Guglielmo II ; e così si continuò a vivere sotto Carlo II e Roberto , come dal suo Capitolo : Regni Fiscalium , tit. de appretio ; ove una discreta contribuzione si ordina di tassarsi su de' boni de' particolari dell' Università del Regno . Dalla Regina Giovanna I fino al tempo della II furono accresciute ; e variamente ancora sotto il Re della seconda Stirpe d' Angio , come può osservarsi nel predetto Moles de Reg. Fiscal. § 1. & de Collectis ; ed in Niccolò Ageto .

Vedi il Colennuccio al lib. 4. del Compend. della Storia Napoletano , e i Villani in Cron. Parthen. lib. 2. cap. 9. & 10.

Finchè sotto Alfonso I. d' Aragona si abboli quell' antico usitato modo delle tante contribuzioni col nuovo stabilimento di tassare le Università per i fuochi , che le compongono .

Lo stabilimento fu in una transazione generale , che fece quel savissimo Principe con tutte le Università del Regno per ducento mila ducati (a) , che da ciascheduna si contribuivano pro rata de' fuochi , che conteneva , cedendo alle dette Università le sue ragioni di poter collettare i beni de' Cittadini , per fare il pieno di quella somma , che per loro rata dovevano contribuire . Ed essendosi osservato , che in questa maniera riuscivano i pagamenti alla Regia Corte più spediti , con conoscersi le Università solo per debitrici , s'introdusse il sistema nell' anno 1449. di tassarsi cadauna di esse per una certa somma , sopra di ogni fuoco , o sia famiglia . Prima la tassa era di carlini , cinque colla prestazione di un tomolo di sale , indi si accrebbe a quindici , finchè da tempo in tempo si avanzò alla somma di ducati quattro , ed un tari , come dalla felice mem. del Re Filippo IV fino al giorno d' oggi s' osserva (b) . In questo stabilimento , che

lecca:

(a) Moles sull'autorità de' Capitoli del Re Alfonso alla Città di Napoli conceduti per l' abbolimento generale delle Collette ; e dello Pramm. del Re Ferdinando : Rex Sicilie , ove questo nuovo stabilimento si dispone .

(b) In tempo di Filippo IV si fissò questa Tassa de' Fuchi , essendo in questo Regno Plenipotenziario D. Giovanni d' Austria suo figlio .

Vedi Tappia lib. 6. Jar. Regn. tit. 3. de solut. Fund. Fiscal. , e Montano al luogo cit.

secondo l'espressione de' nostri DD. (a), fu un contratto di transazione trà le Università del Regno, e'l Regio Fisco: per parte di questo si rimisero tutte le collette, ed altre imposizioni, che fin da tempo antichissimo, ed accresciute poi da Federico, si contribuivano per *ei*, & *libram* da tutti i particolari del Regno, contendendosi il Regio Fisco di riscuotere in luogo di queste tutte, quella somma determinata da ciascheduna famiglia, che Fuoco cominciò ad appellarsi: e per parte di ciaschuna Università si ricevè l'obligo di contribuire al Regio Fisco in ogn' anno l'importanza di tutte le somme de i suochi soggetti. E per farsi questo pieno, si cedettero dal Regio Fisco alle predette Università le sue ragioni di collettare i beni de' particolari: onde siccome prima questi si vedevano tassati nomine *Regia Curia*, incominciarono poi a tassarsi nomine *Universitatis* per pagarsi alla Regia Corte, quod idem erat per diversa, siccome dicono i nostri DD. (b). In questo nuovo sistema di esiggersi le Collette del Regno; in cui secondo si è osservato, non si mutò mai la sostanza delle cose, continuandosi a tassare i beni de' privati per *ei*, & *libram*, come con nuova Real Prammatica (c) fu confirmato: si solo introdotta una muta-

(a) Moles, Ageta, e gli altri, ove parlano di questo stabilimento di Alfonso.

(b) *Moles de immunit. funct. fiscal.* § 2. qu. 3 § 12  
Ageta nello stesso luogo, Montano, e Goffredo di Gaeta sopra lodati.

(c) Questa fu la Prammatica di Ferdinando I sotto il tit. de Appretio.

mutazione di azioni (a), per cui essendosi dal Regio Fisco date queste collette per esatte a ciascuna Università del Regno, si riconobbero queste per debtrici delle funzioni fiscali, la quantità delle quali per esser certa, e stabilita, si fissò a tanto supra ogni suo soggetto. Quindi fu, che per istabilire quanto ciascuna Università contribuir dovea alla Regia Corte, s'incominciarono a numerare i suochi, o sian le famiglie di quei soggetti, che presi si avea per esatti (b); e perciò s'introdusse nel Regno l'uso delle nu-

mera.

(a) In questo stabilimento se si rifletterà alla rata fissa dov'ducatis a. 20. che contribuiscer l'Università al Regio Fisco per ogni suoco, e alle ragioni da questo cedutele di colletture ciascun di quelli più o meno dell'espressata somma, secondo l'estimo de' suoi beni; e una vera transazione in que' termini, in cui parlano i nostri DD. appresso Cancerio de solut., ed altri nell'occasione de' nomi de' debitori presi per esatti, sull'autorità delle l.i. e z de transact. Se poi si riguardi all'obbligo de' particolari in contribuir le collette, passato all'Università in dover contribuire la somma de' suochi; egli è, una vera Novazione di Azioni, secondo i termini legali espressi da Ulpiano nella l. 8 al § 5 de Novat. ubi alius promittit, quod alius debet, nel qual caso, secondo nel caso nostro, non si riconosce mutazione di obbligazione; ma un sol passaggio di Azione da uno ad un' altro. Vedi la l. 11. e 13. sotto lo stesso tit. e nel Cod. de Novat. & Delegat. ove nella l. 1. questa clausula si dice: *Nominis venditio*, come si potrebbe esemplificare ne nomi delle persone soggette ceduti all'Università per collettarsi.

(b) Scipione Mazzella nella descrizione del Regno, e l'Autore della Storia Civile al lib. XXVI. cap. 1.

merazioni de' fuochi, e secondo ciascheduna Università ne veniva di quelli caricata, si aggravava delle corrispondenti somme.

D'allora s'inceminciò ad osservare che importava l'esser dedotto un fuoco da quella generale numerazione. Importava una dichiarazione del Regio Fisco, che quello dovesse esser' esente da tutti que' pesi; per gli quali gli altri si numeravano: Imperocchè siccome in quella numerazione, non s'intendeva far altro dal Regio Fisco, che un'assegnamento all'Università de' suoi nomi de' debitori, che già se l'erano dati per fatti, ove occorreva additarne alcuno; che suo debitore non era, per essere immune privilegiato, ciò si designava, con dedursi espressamente quel tal fuoco dagli altri tutti, che all'Università si aggravavano.

Stabilita questa transazione tra'l Regio Fisco, e le Università del Regno, ed assegnati in seguela di questa tutti i debitori del Regio Fisco alle predette Università, queste ex juribus tessim Regie Curia (a) incominciarono a collettare i beni di que' particolari, de' quali ne portavano il peso; e perchè esse ugualmente per gli ricchi, che per gli poveri l'istessa somma contribuir dovevano alla Regia Corte: quindi su, che collettando i più ricchi; dovettero di tanto eccedere la somma del fuoco, in quanto era a questa inferiore la picciola tassia, che a' poveri s'imponeva. E così fino al giorno d'oggi in tutto il Regno si costuma, senza essersi mai preteso alcun diritto di collettare su i beni di que' fuochi, ch' erano stati dedotti; giacchè facendo questo l'Università ex juribus tessim della Regia

(a) I., I. & 8. C. de Novationib., ed in tutto il tit. delle Pandette: de Novat. & Delegat.

gia Corte: ne seguiva non poterlo fare su i beni di quel fuoco, che non era stato assegnato all'Università per suo debitore, e perciò non eran state cedute varune ragioni contra di questo, cui anzi glie l'aveva già rimesse il Regio Fisco per l'immunità concedutagli. E questa eccezione di alcuni dalla Cessione di tutti gli altri, si vede rinnovare in ogni numerazione, in cui tornandosi a discutere i fuochi di ciascheduna Università per caricularla, o discaricarla da' pagamenti a proporzione, che i fuochi accresciuti, o diminuiti sono; si stabilisce la somma da pagarsi al Regio Fisco a proporzione del numero di quelli, per dividersi sopra i loro beni soltanto la somma, in cui è stata tassata: e trattanto in niente si considerano i fuochi dedotti, che come eccettuati dalla tassa dell'Università, sono immuni da i pagamenti fiscali, e perciò non sottoposti alle collette del pubblico.

Ed ecco, che cosa importa il trovarsi fuoco dedotto nelle generali numerazioni. Importa il non dover essere affatto molestato dall'Università per qualsivoglia forte di pagamento (a), e specialmente per le col-

F lette

(a) La ragione di questo apparisce dal riflettere, che se'l Fisco volesse esigere dall'Università anche la rata de' fuochi dedotti gli ostarebbe exceptio cedendarum in cibore della l. sticum de solut. § 11, ove: Si creditor (che è'l Fisco) a debitore (che sono i dedotti) culpa sua (cioè con i privilegj) caussa ceciderit, prope est, ut actione mandati nihil a mandatore (che è l'Università) consequi debeat: cum ipsius vitio acciderit, ne mandatori possit actionibus cedere. Ponno osservarsi su questo particolare la l. 15 de fidejussi, e la l. si pupillus, de admin. bonorum.

sette sopra i beni. Nè occorre mettersi in dubbio di questa verità così ragionevole, e legale, mentre sarebbe l' istesso, che voler rinunciare ad un diritto, ed adequatissimo raziocinio, che nasce dal riflettere alla presente situazione del nostro Regno col rapporto all' antica: E per questo siam degni di compatimento, se alquanto diffusamente abbiam ripetuta l' origine di questa materia, da cui per altro tutta la presente causa dipende.

Siechè per restringere in un punto, quanto si è detto: Nel peso del fuoco, ora ridotto a docati 4. 20., si riconoscono tutti i pesi fiscali, che quomodocumque, e specialmente per gli beni pagati si dovrebbono; ond' è, che il peso del fuoco per peso Reale, e Patrimoniale si ha ne i capitoli, e Reg. Prammatiche del Regno, anzi e da questo Tribunale della Reg. Camera presso il Reg. Moles (a). All' incontro riconoscendosi data all' Università la facoltà di collettare i beni di quelle famiglie, per le quali indistintamente ne porta questo peso de' duec. 4. 20. si deve ripartire l' intera somma, da corrispondersi alla Reg. Corte, solo tra quelle, che sono state numerate, secondo si ha dalle stesse Regie Prammatiche, e dall' osservanza de' Tribunali; si deduce,

(a) *Moles de exact. sunct. fiscal. § 2 quæst. 1. num. 3: e ne' termini più precisi Marotta de collect. seu bonarentia cap. 4 n. 12, ove dall' osservare, che in vigore del Cap. del Regno Regni fiscalium, e della Reg. Pram. I de appretio, questo peso del fuoco è succeduto in luogo di tutti i pesi Reali, Patrimoniali, e di ogni altra natura, che eran prima nel Regno, l' appella Onus ordinarium Reale: Coit parimenti Giambattista Costa de ratiocin. qu. 158. num. 3, e Toro nel suppl. alla voce: Functiones.*

duce; dunque, che in niente assatto devon' esser tocati i beni, e le facoltà di quelle famiglie, che dal peso di ducati 4. 20. sono state esentate, con esser fuochi dedotti nella generale numerazione. E questa è la ragione de' nobili Coronei, le famiglie de' quali siccome furono dedotte nella numerazione de' fuochi della Terra di Barile, così per esse nonne fu aggravata quell' Università in tante corrispondenti somme di ducati 4. 20.; ma pagandosi queste solo per gli altri numerati, tra i beni soltanto di questi, devesi l' intera somma de' pagamenti fiscali distribuire; e serbare intatti tutti quelli de' Coronei, per non esservi azione, come questi possano collettarsi. Così la ragione l' assicura, li garantiscono le leggi e comuni, e del Regno (a), l' osservanza de' Tribunali in tante sue decisioni, questo stesso l' accerta, e stabilisce (b), ed i DD. più ragguardevoli del nostro Foro (c) insegnano a chi altrimenti non vuol persuadersi la verità di quanto abbiamo finora ravvisato, ed in questo lungo solamente ne additiamo il Reg. Capelletro (d), il Reg. Tappia (e), Goffredo di Gaeta (f), Scipione Rossi.

(a) *Le leggi comuni sotto i titoli delle Pandette, e del Cod. de Novationib., e municipali nel cap. Regni fiscalium, e nella Pramm. I. de appretio.*

(b) *Appo Moles, ed Ageta tante volte lodati;*

(c) *Andrea d'Isernia, Affilico, Capobianco, ed altri presso Ageta ad Moles. § 2 de immun. n. 5.*

(d) *Decis. 116. num. 14.*

(e) *Tappia in rubr. de Const. Princ. cap. 4. n. 78.*

(f) *Super Rit. R. Cam. rubr. 2. n. 263.*

zo (a), il nostro Reg. Moles, e l'accuratissimo Nicolo Gaetano Agata.

Ma ben ci avvisammo fin da principio, che 'l credersi sottoposte alle collette dell' Università i beni di coloro, che sono dedotti dal Regio Fisco, provenga solo dal non riconoscersi da esso Regio Fisco direttamente quelle imposizioni, ma dall' Università. E certamente se queste una cagion separata avessero da quelle della Reg. Corte, non potrebbono sfuggirsi da i nostri Privilegiati, che dal Principe conoscono l' immunità; ma avendo fatto vedere, più chiaro del fitto meriggio, che queste collette, che impone l' Università sono le stesse appunto di quelle, che pagar dovrebbero, e prima pagavano a dirittura i particolari al Regio Fisco, essendo a quelle sorrogate, giusta l' espressione de' DD. poco fa lodati; i nostri contrarj dovranno essere i primi, che da se stessi, come noi ci compromettiamo, dovranno farci questa ragione, avvalendosi del loro raziocinio, in ammettere a' Coronei l' immunità dalle collette, che sono pesi fiscali, ove già più non dubitano, che da tutti questi sian resi generalmente immuni con i loro amplissimi privilegj.

E ciò tanto è vero, che riconoscendosi nell' Università altro peso, di cui il principio, e la cagione tutt' altra sia di quella del Regio Fisco; a questo si sottopongono senza verun contrasto i nobili Coronei. Tali sono i pesi, che porta l' Università di Barile, come tutte l' altre del Regno per l' accommodazioni delle strade pubbliche, degli orologj, delle fontane, e di quegli altri comodi, che siccome giovanon commu-

nemente

(a) Rovito in conf. in mat. donat. num. 21. sopra lo Pramm. 1. de appretio.

nemente a tutti, l'uso l' ha dato il nome di spese comunitative. Di queste facendosene il calcolo di quanto in ogn' anno importar possano, son essi i primi i nobili Coronei, che ne voglion essere tassati pro rata, e per es. & libram sopra i loro beni, come deve farsi in osservanza delle stesse Regie Prammatiche, secondo i nostri DD. ci avvertono (a), ed ha deciso questo Supremo Tribunale della Regia Camera presso il Pres. Gannaverra (b). Ed infatti così si è inteso costumare per i nostri Coronei, osservandosi tassati nella corrispondente rata delle spese comunitative, siccome abbiam rammentato nel riferire i fatti di questa causa. Ma siccome tutto l' imbroglio consiste nella tassa, che in quella Terra si fa battaglione (c), senza distinguere quanto importano i pagamenti fiscali per ratizarli tra le sole famiglie soggette; ed a quanto possa ascendere la somma di queste spese comunitative, per dividerla tra tutti universalmente, compresi ancora i Coronei; perciò questo Gran Tribunale della Regia Camera, che nel far giustizia impone anche gli espedienti, come questa per l' avvenire si esegua, con torre gli abusi, che di nuovo ponno ingombrarlo; siamo certi, che farà per ordinare all' Università di Barile, questa distinzione di tassa. E secondo si osserva presentemente in quella Università.

F. 3

(a) La somma delle spese comunitative deve ratizzarsi tra i Cittadini, che ne sentono il commodo per es. & libram de beni che possedono, come appo il Reg. Moles § 2 de immunitate num. 30.

(b) Il Presidente Gannaverra nella decis. 41. della Regia Camera al num. 35.

(c) Come si è fatto vedere al foglio XVI.

la distinzione delle rubriche non s'istuarisi i Coronici parte, e separatamente dagli Italiani, così abbia ad introdursi la distinzione delle tasse: con questo, che dividendosi tra' Cittadini quella de' pagamenti fiscali, i piante vi abbiano da entrare i Coronici, ma ratizandosi questa delle spese communitative, vi abbia da esser sempre un deputato Coronico; trattandosi del loro interesse, secondo lo stabilimento delle nostre leggi, e lo stile in altri simili casi di questo Supremo Tribunale.

Infatti così si praticava dalle Università del nostro Regno, quando s'incominciò ad introdurre il costume di tassarsi dalle Università i particolari, per farsi il pieno alla Regia Corte (a). Allora con regolamento assai più distinto, che presentemente, si facevano due tasse, una per gli pagamenti alla Regia Corte, e l'altra per le spese forzose, acciocchè si fusse usata la giusta distinzione di comprendervi in queste due rispettivamente quelli solo, che all'una, o all'altra eran sottoposti, e così ce ne assicura il Reg. Giancamilo Jo Cacace (b) in una delle sue allegazioni. Della stessa maniera si costuma in alcun' altre ben regolate Università di questo Regno, ove per loro particolare condotta si usa questa distinzione per la maggior ordine, e proporzion de' pagamenti, e facendosi in altra guisa, ove vi sian molti privilegiati immuni, liberamente si dà alle Università la maniera di approfittarsì sopra al Regio Fisco, con applicare agli altri quella immunità, che con solo suo danno si detrasse la Regia Corte della somma de' suoi pagamenti per gratificarni i suoi privilegiati.

E che sia così, osserviamolo da quelle Università, ché non sono numerate nel nostro Regno. Di queste ne nove-

(a) Moles de Collect., ed. Aggeta num. 18.

(b) Nell'allegaz. 87. rapportata dal Reg. de Marinis.

novera moltissime Scipione Mazzella (a), e'l Regente Salernitana (b), o per loro particolar privilegio, o per essersi transfatte colla Regia Corte, e tali sono le Università di Capua, de' Cafali di Arnone, di Cancello, di Braccianisi, di Santa Maria de' Fossa, e di altre moltissime del nostro Regno. Queste sicchè o per ragion d'immunità, o per ragion di contratto colla Regia Corte, non sono tassate per i ducati 4. 20. sopra ciaschedun suoco, che contengono, ch'è quanto dire, non pagano le funzioni fiscali. Or se queste Università talvolta fanno i lor particolari per più di quello, che importa la rata delle spese forzose communitative, non farebbe un'approfittarsi sopra le facoltà de' Cittadini col non far loro godere le proprie esenzioni? Non v'ha dubio che così farebbe a' ma all' oppressione de' Cittadini si aggiungerebbe anche l' ingiuria al Regio Fisco in quelle Università, ove non son tutti privilegiati, ma con questi vi sono de' soggetti a' pagamenti: conciosiache in quella confusione di tasse, facendosi servire il nome de' pesi fiscali per imporre sopra di ciascheduno le Collette a battaglione, si esigge dagli immuni più di quello importa la rata delle spese communitative, senza che si possa questo dippiù discovrire. Ed in fatti giusto per tale abuso quest' oppressione han dovuta soffrire i Nobili Coronici di Barile, i quali quantunque avessero pagato sempre per le sole spese forzose, come però mai non s'è fatto il vero, e distinto scalcolo di queste, sono stati aggravati in molte dippiù, senza poterne mostrare l'aggravio.

F 4 Per

(a) Mazzella nella descrizione del Regno ol lib. I. fol. 319. e 320.

(b) Salernitano nell'intero decil. 92.

Per toglier dunque un' occasione, quanto facile ad intruder si gran pregiudizio, altrettanto difficile a poterlo discovrire, deve in ogni conto astringersi l' Università di Barile a dichiarare il titolo *sive la cagione delle Tasce*, che pretende imporre a i Coronati. E come altrimenti può tollerarsi il contrario? Già si sa, che oltra del Sovrano (a) nè alle Università, nè ad altri mai è lecito d' instabilire per qualsivoglia motivo tasse, o imposizione veruna. Chi dunque un tal diritto vuol esercitare, come fa l' Università con imporre le collette, deve dimostrarne il titolo, che è perappunto l' autorità comunicatole dalla Regia Corte, per soddisfarla de i pagamenti de' Fuochi (b). Ora se è vero, che *nemo plus iuris in aliud transferre potest, quam quod ipse habet.* (c); l' Università che tanto ha di ragione su i beni de' Cittadini, quanto ce n' ha dato il Regio Fisco; nium diritto avrà mai so-

(a) L. unica Cod. de Superindict. lib. 10, e 111 di questa P. Pietro Belluga, in speculo Princip. tub. 46 n. 5, dove spiega la l. 4. S. A. G. Municipum, de re judicata et hereditate all' Università la licenza di poter dividersi tra i particolari Cittadini le porzioni di un qualche peso; cui tutti di essa abbiano voluto concordemente sottoporfi, correndo allora la regola della l. Rei Mandato. C. Mandati: *Unusquisque regi fuit; et moderator, & aliter. E prossimo non pot solo exemplificarsi per le spese communiatrice, & cui sustine sentopo il commodo.*

(b) Ne è altro pagamento ordinario che fanno de Università del Regno alla Regia Corte, se non quello de i fuochi numerati, *Moles, ed Ageta*; ovè de Regalibus, & Colletis.

(c) L. *Nemo plus iuris de regi iuri, ne amittat.*

pra i beni de' fuochi dedotti; essendole stati eccettuati dalla Regia Corte nella cessione, che le fece degli altri tutti nella Generale Numerazione. Se doni quei vorrà itassarli per le spese forzose; uopo è, che faccia il calcolo della Rata corrispondente a i Coronati, che da questi si contribuirà divisa tra loro stessi per ari; *& libram;* senza che più vi s' impattino gli Italiani (a) per toglier loro in questa maniera ogni motivo di oppressioni. Così siam certi, che ordinerà questo Supremo Tribunale, non soffrendo veder la munificenza del Principe così benefica a prò de' Coronati, e trattanto tollerar, che altri aspetti al varco per farne preda, pria che gli effetti della Real Clemenza arrivino sulle persone de' privilegiati.

Tanto importa l' essersi dal Principe conceduta l' immunità, che ridondi in diminuzione soltanto de' suoi Regi diritti, e niente in aggravio degli altri Concittadini. A questi altro non reca l' estensione degli altri, che invidia, se sono nemici, e seramici piacere; oltre di queste affezioni, niente di detrimento s' induce a' loro patrimonj. Imperocchè distribuendosi la tassa a proporziona dell' obbligo dell' Università, questo si accrescerebbe, se non vi fossero gli esenti; aggiungendosi alla somma dovuta dall' Università altrettante rate di do-

(a) Ed in fatti così si costuma nella vicina Terra di Massa, ove essendovi da circa cento famiglie Coronate, ugualmente dedotte nella Numerazione, come queste settanta di Barile, non corrispondono altro all' Università, che l' annua somma di ducati 900 in tre paghe, re uocata per la loro rata delle spese communiatrice, che per ari, *& libram* si distribuiscono tra di loro; com' ultrarale effe notorio, e n' è sede autentica negli atti.

cath. 20. I quanti sono gl'immuni. Or se in tal caso  
l'aggiunzione, suddetta si avesse a distribuire sopra i  
beni degl'immuni cosa regolare farebbe; e giustissi-  
ma; ma non aggiungendosi le rate di questi y come  
non lo sono aggiunte quelle de' Cotonei; alla somma,  
che annualmente contribuisce l' Università di Barile  
alla Regia Corte, è altrettanto ingiusto y pretendersi  
di collettarsene i beni. Così ne' termini terminanti la  
discorre il Reg. de' Ponte. (a) ove tratta de' Regalium  
impositionibus. *Nam quando altrui fit in domi-  
num Etsi quia fiscales functiones; olique indictiones  
in Regno pro numero focoliorum solvuntur; ita ut  
impositio indictio dicatur cui libet focolari ad certam  
rationem, unde est, quod singulis temporibus, mune-  
ratio fit cum descriptione focoliorum; eaque facta Ter-  
rat taxantur iuxta focoliorum cuiuslibet numerum;*  
*Etsi ipsa Universitates solvere dicantur, efficiuntur  
cives illarum solvunt, Universitates vero collectas im-  
ponunt, appretiumque sit bonorum particularium ci-  
vium, & quilibet solvit prorata bonorum suorum.* *Non  
altrimenti la discorrono gli altri famosi Dottori del no-  
stro foro. (b)* *Civis qui non habet suum fisco, non  
obligatur.* O osserviamo questa stessa verità dal'un altro prospetto.  
Se le collete si imponessero a dirittura dalla Regia Corte; ed a quella se ne contribuissero da i particolari i  
pagamenti, senzachè ci fosse intricata per lo mezzo  
l' Università, sarebbero forse tassati i beni di coloro  
da' quali il Principe volesse, che non si esiga verun  
peso. *Ita etiam ex parte universitatis non habet ipso (c)*  
*deinde, quae non habet suum fisco, non obligeatur.*

(a). De' Ponte, de' Potesi, pro reg. tit. 4 de Regalim im-  
posit. §. 1 num. 5.

(b). Luca di Penne in tubi. Cod. de superindictib. &c.  
e Giovan Battista Cesa de ratione tract. qu. 103 p. 112. 5<sup>a</sup>

peso tali sui Reale Etario e appartenente. Pretenderà  
questo sarebbe d'istesso, che dire si d'una stessa pro-  
prietà in uno stesso tempo? y e nò. L'enorme tac-  
cia di quest' evidente contraddizione coyre per un po-  
co la circostanza, che le collete si esigono dall' Uni-  
versità. Ma ove questa picciola nebbia si dileguà dal  
chiarore, che nasce dalla sinqui portate riflessioni,  
allora eccovi già scoverta questa contraddizione so-  
pra di chi preende collettarsi gli immuni dall' Uni-  
versità. Ed acciòchè tutti i nostri contrari si avver-  
dono, che sopra di loro va a cadere questa taccia,  
se avanzano sì fatte pretensioni; ove non voglia-  
no badare alle nostre riflessioni; si mirino almen per  
poco, nel terzo, e chiaro specchio, che i DD. l ap-  
presentano, in ridurre alla cosa stessa o che le col-  
lette si paghino da ciascheduno alla Regia Corte, o  
che se'n porti il peso dall' Università, che poi tassa-  
i particolari. Eccone le lor chiare, e limpide paro-  
le su di questo punto. *Nam licet, & sono parole di  
Nicola Antonio Marotta nel suo peculiar trattato  
de' collectis, seu banaceientia. (a) Universitates colle-  
ctas predictas solvunt, tamen et ipsa cives solvunt, quo-  
niam Universitatem imponunt civibus, ut munericibus  
publicis obtemperetur. E Balmaseda. (b.) che compilò  
un' altro particolar trattato de' collectis ugualmente si  
spiega in questi termini. *Sicut pro collectis sive oneri-  
bus antiquis solvendis per singulari familias, sive su-  
mantes ex Pragmatica, de appretiis, & cap. Regni fisco-  
lium, sitbat appretium, ac bonorum estimatio, &  
solutio erat certa, & ordinata; Ita, & hodie sic quo-**

(a). Marotta cit. cap. 4. num. 9 & 10. &c.

(b). Balmaseda cit. quest. 5. num. 21.

*que ad eundem finem bonorum civium appretium; & annus quisque pro rata bonorum solvit, aut gabelle per ipsosmet civis persolvende imponuntur.* Negli stessi termini si spiega Capicio nella sua investitura feudale (a), il Reg. Lanario (b), Afflitto (c), Rovito (d); e fin qui quel che in questo particolare sian mai venuti a discorrere (e).

Dovendosi dunque stimare queste collette, che s'impongono dall'Università, come ancora le gabelle, o altri dazi, e che da esse loro si stabiliscono per fare la somma de' subchi da contribuirsi alla Regia Corte, non altrimenti, che si stimerebbono intesegndosi a dirittura dal Regio Fisco senza che per lo mezzo vi fusse l'Università intricata; Siccome non si toccarebbero

(a) Capicio in invest. scudi nell' articolo: Feudorum clausole verbo: Collectarum: Ex his figura constat, iusti sociulariorum, sive fiscates functiones successisse in locum Collectarum; quae tempore Fideridi exigebantur; & aliorum: iurium fiscalium; ac subventionum; quae post Fiderici tempora introducta fuere.

(b) Lanario nel cons. 21. A praesato inde tempore Regis Alfonsi; anno sc. 1442, sublatis collectis; dictae fiscates functiones super Regni sumptibus institutae fuerunt in locum antecedentium Collectarum ab exactis Regni homines Regibus indicistarum; easque cum iisdem qualitatibus successisse, certum est.

(c) Afflit. sopra le Constit. del Regno nel tit. Quæ sunt Regalia § Plaustrum.

(d) Rovito in Pragm. II: de jurib.; & exact. fiscal. num. 65.

(e) Come Fabio de Anna nel cons. 60: Capitelatio nela 7a decisi. 116., ed altri presso a questi.

allora i beni delle persone dedotte, come abbiamo osservato, così devono presentemente restar franchi, e liberi da quelle tasse, e collette, alle quali pretende l'Università di sottoporli. Nè i varj nomi, che si diano a' tali imposizioni dell'Università, le varie cose, alle quali si appoggiano, o le varie circostanze, tra le quali per avventura si avvolgano, toglierà l'idea, che sia quello peso fiscale, e peso Reale, onde per conseguenza peso, da cui deve esserne efente chi dalla numerazione è dedito. Così conchiude il lodato Reg. de Ponte (a): *Quia cum onera Realia dicantur ex eo, quod gabellæ loco fiscalium functionum impositæ fuere, ratione subrogationis eas quoque reales dici necesse est.* Dunque senza che andamo più noverando i pesi imposti in qualsiasi modo o di collette, o di gabelle, o di altra maniera, per estendere in tutti i casi particolari l'immunità, che nasce dalla deduzione a' privilegiati; meglio farà fundarne la generalità (b) colla eccezione, che sian tali franchi tenuti alla sola tassa per le spese communitative, a proporzione del commodo, che essi stessi ne sentono.

Oltra di questo termine non dovrebbe andar più lunga la difficoltà degl' Italiani in non accordare a' Nobili Coronati l'escusione dalle solite collette, che s'impongono in ogn'anno dall'Università di Barile sopra i beni de' particolari, per pagarne i pesi fiscali alla Regia Corte. L'essersi osservato, che tutti i pesi, che noi nel

(a) De Ponte sopra lodato al tit. 4. § 1 num. 9, ed al num. 20.

(b) Exceptio firmat regulam in contrarium Auth. de non alienand. vel perturband. cap. 2. § Aut autem Lex.

nel nostro Regno riconosciamo, e tutte qualsiasi imposizioni, che dalle Università si costumano con i loro Cittadini, o colle tasse, o colle gabelle, o in altre sorti di contribuzioni, a due soli capi si riducono, cioè: alla sodisfazione, che de' suoi suochi tassati deve fare l' Università alla Regia Corte, e a far la somma di quelle spese, che l' uio pubblico richiede per lo mantenimento delle strade, fontane, orologi, e del doppio, che tocca l' utile comune de' Cittadini: questo appunto per cosa certissima osservato nella situazione del nostro Regno (a); deve farci conchiudere, che se i Coronati devon essere assotto esenti da tutto quello, che in qualsivoglia maniera si paga alla Regia Corte, resta, che debbano unicamente esser tassati per la corrispondente rata dell' esprezzate pubbliche spese communitative. Nè oltra a questo v' è altra cosa da dire.

Ma quantunque alla chiarezza di queste dimostrazioni non possan più resistere le difficoltà de' contrarij; pur nondimeno la gran prevenzione, in cui l' ha posti il giudizio, che furmano in quest' affare dagli equivoci delle conseguenze, e non dalle verità de' principj, dopo d' essere stati convinti dell' esensione de' Coronati

(a) *Nella situazione del Regno di Napoli, che si osserva presso Niccolò Gaetano Ageta in notitia practica Eratii Universalis cap. V. § 1. Così ancora il Reg. Caccace nell' alleg. 87. n. 9. presso de Marinis, ove: Collectae indicuntur ab Universitate ad duplarem finem, vel ut solveret Regi sur-ctiones fiscales facultatorum, vel ut propriis suis necessitatibus provideat.*

*E nella guida dell' Università del Cervellino al cap. 6. al num. 3. della Giunta di Riccio.*

nei per gli pesi su de' beni, che possedono, escon fuori colla pretensione della bonatenenza. Non ponno persuadersi, come passando i beni nel dominio de' nostri immuni, abbiano a restare essi coll' obbligo de' pagamenti, senza avere sopra che ratizarli. Rammentano le massime Forensi, che l' peso su de' beni, sia qual' ombra dal corpo inseparabile; e che sconvenevole cosa sia: *Alterum alterius onera subferre*. Gli ragguagliano infine agli altri franchi del nostro Regno, e specialmente a' Napoletani, i quali non perciò, che franchi sono, non pagano la bonatenenza di que' beni, che fuori della Capitale possedono. Tutte però queste sono conseguenze, che se si riflettesse a i principj da noi assodati, certamente non si trarrebbono senza un' aperto paralogismo.

E veramente quest' inganno de' nostri contrarij ci fa avvertiti della verità di quella gran riflessione di chi seppe così bene scrutinare l' intima natura de' nostri pensamenti (a): che i più delle volte noi ci lasciamo lusingar dalle parole, avvenendo, che colla distinzione di queste, crediamo altrettanta distinzione nella cosa significata, quantunque sia la medesima, che in due maniere a noi si significhi. La bonatenenza l' istesso per appunto significa, che l' peso sopra i beni, di maniera, che pagar per i beni, e pagar la bonatenenza è la cosa medesima. Uno è il fine di tutti i pagamenti, o fiscali, o comunitativi; ed uno è il mezzo di ratizarne la somma di questi su de' beni de' particolari. Onde sempre è lo stesso, o che si tassino i beni de' Cittadini per l' esprezzate somme, o

che

(a) *Mr. Lotke Effai Philosophique concernant l' entendement humain. Livr. II. chap. XIII. § 18. &c.*

che si tassino quei de' forastieri , che è'l caso della bonatenenza . Il solo divario consiste , che in rati- zandosi i beni de' Cittadini colle solite collecte , ed i beni de' forastieri a ragion di bonatenenza , questa è in qualche parte a quelle inferiore , per cagion , che a i Cittadini si carica la rata delle spese forzose , lad- dove su' beni de' forastieri si fa la tassa de' soli pesi fiscali ordinarij (a) . Or pretendendosi , che i Coronei paghino la bonatenenza , siccome essi sono abi- tanti nella stessa Terra di Barile , dovrebbono esser tassati ne' loro beni per l'una , e l'altra cagione , cioè e per la rata delle spese communitative , e per la ra- ta de' pesi fiscali Ordinarij . Ed eccoli già sottostituiti a que'

(a) Questa è la definizione , che della bonatenenza ce ne da Giacomo Caccia nell'allegaz. 87. appo il Pre- sidente de Marinis : *Præstationem (ci dice) quam bona- tenentiam usitato vocabulo appellamus , collectam illam dici , quæ estimatis omnibus bonis tam Civium , quam exteriorum , quæ sunt in territorio , vel districtu , uni- cuique pro modo facultatum ad onera publica subeun- da imponitur.*

Quali sieno quesij pubblici pesi , su' de' quali cade la bonatenenza l' ha dichiarato la Regia Camera con i suoi decreti Generali presso lo stesso Cereellino al cap. 12. della bonatenenza num. 10. e 11. ; e nell'ultima istruzione per i Catasti , stampata addi 20 Settembre 1742 , ove al num. 8. della parte 1 si dispont , che si ripartisce il pieno de' fuochi , o sia de' ducati 4. 20. sovrà i beni di ciascuno , e questo ripartimento così semplice è la bona- tenenza , restando poi per i Cittadini soggetti , oltre del predetto ripartimento , l'aggravio ancora di tutti gli al- tri pesi , che sono nell'Università .

a que' pesi , che prima di ogni altro volle loro togliere l'Imperadore , con liberarli *ab omni jure ordinario super quibusunque rebus* . L'autorità de' nommai contrastati privilegi , e la suprema volontà di esentareli specificamente da questi pesi , in un punto ella è dunque svanita ? L'esser egli dalle Numerazioni dedotti da i pagamenti de' fuochi , che sono i soli pesi ordinarij nel nostro Regno , non più opera a lor fa- vore ? La confirma , che tanti Serenissimi Re Suc- cessori han data a' nostri privilegi , si ha da stimar mancante nel solo caso de' pesi ordinarij , che fu la prima cosa a concedersi ? Per noi non fa più l'esem- pio delle cose giudicate , che ci ha fatto vedere l'estension dell'immunità de' Coronei sopra i pesi or- dinarij specialmente , e di qualunque altra natura , che al Regio Fisco s'appartengono ? Non più loro gio- va il solito già provato da i libri specialmente delle collecte , ove la tenuità delle tasse imposte a' Coronei , dalle proporzioni , che hanno , con quella degl' Italiani in due terzi almeno maggiori , ci san vedere non essersi mai da quelli pagato a ragion di bona- tenenza ? Ed infine quanto da noi finora si è pro- vato colla ragione , colle leggi , colle supreme deci- sioni , coll'autorità de' D.D. , e colla stessa osser- vanza attinente all'immunità de' pesi ordinarij , come così in un subito svanisce , e si dileguia ? Ma egli è pur troppo ben vero , che ponendosi mente a tutti i sopradetti capi già riflettuti , ed assodati , nommai si potrà più fare la pretension della bonatenenza . E per dimostrare con chiarezza maggiore qual'egli sia l'incompetenza di questa pretensione atteso le massime dimostrate , faremo veder brevemente , come que' prin- cipi , sudde quali si appoggia il pagamento della bona- tenenza , non concorrono affatto per gli Coronei , e ciò anche a differenza degli altri franchi del Re- gno , che non godono di simili estensione d'immu- nità .

nità. Ragion, che come tronca alla radice la sopradetta pretensione, così ci dovrà assicurare, che si estinguerà totalmente senza mai più rinnovarsi. La bonatenenza suppone due essenzialissimi requisiti, dal concorso de' quali dipende così la sua esistenza; che si deve, se insieme uniti concorrono; non si deve, se l'uno, o l'altro mancasce. Quelli sono: Pensi-  
ser soggetto a i pagamenti ordinari imposta nel Regno sudde Fuochi; e l' possedimento de' beni nel Territorio, ove si vuol far pagare il bonatenente. Il pri-  
mo è il titolo, che induce l' obbligo del pagamen-  
to, il secondo serve a dargli l'esecuzione, non po-  
tendosi altrimenti riscuotere, che per as, & libram  
sudde beni. (a).

Che'l titolo, cui s' appoggia l' obbligo della bonatenenza sia: l' essere soggetto a i pagamenti ordinari de' fuochi; si vede da quello istesso, che costituisce la sua natura, e distribuzione. Da che'l. Rè Ferdinando istabili nella notabilissima sua Prematica de appre-  
tio, la maniera di tassarli tutti i beni de' Cittadini, per farne il pieno della somma de' fuochi alla Re-  
gia Corte (b), si è costumata sempre questa rego-

(a) Così ci spiegano chiaramente i nostri Cap. del Re-  
gno... Nel cap. Porrechia: In omnibus, & singulis  
territoriis Regni nostri Siciliæ appretium omnium; & sin-  
gulorum bonorum burgensaticorum, & mobilium cu-  
juslibet, secundum quod hujusmodi onera de cetero  
pro singulorum facultatibus proportionabiliter divi-  
dantur, propterea providimus faciendum. Nel cap.  
in singulis, e nel cap. Fiscalium functionum.

(b) Con questa Prematica il Rè Ferdinando istituendo  
la maniera, come eseguirsi dalle Università lo stabili-  
men-

In nell' liquidazione della bonatenenza, cioè: sepa-  
rare da i soli, e meri pesi de' fuochi, de' quali d' ag-  
gravata l' Università, tutti gli altri pesi, o d' impos-  
izioni straordinarie, o di nuove imposte, o di credi-  
ti strumentarj, o di altra qualisoglia natura, che corrisponda l' Università a chicchesa; e fatta tal se-  
parazione, quest' ultimi pesi si serbano per gli Citta-  
dini, che tutto devono contribuire, e di quelli at-  
tinenti a' fuochi, se ne fa la ratiza per as, & libram  
sopra tutti i beni indistintamente de' Cittadini, e bo-  
natenenti. Così sono gli arresti generali della Regia Camera (a), questa è l' osservanza, che ci assicura-  
no i nostri DD. del foro (b), e in questa maniera  
si costuma nelle liquidazioni della bonatenenza, che  
si fissa nelle Università del Regno, como ne abbiamo  
gli esempi nella guida dell' Università del Cervellini,

mento fatto col Regio Fisco dal suo predecessore Alfon-  
so, & introdusse la bonatenenza in questi termini: Bo-  
na omnia stabilia; & mobilia Civitatum, Terrarum,  
Castrorum; & locorum, eorumque casalium, & cu-  
josque alterius ibi bona tenentis, licet alibi incola-  
rum habeat, una cum Officialibus fideliter, & lega-  
liter appretient juxta formam Capitulorum ipsius. E  
questi sono da noi sopra rammentati.

(a) Arrest. 30, & Arrest. 585 appo il Regente de Marini-

(b) Lo stesso Regente de Marinis allegat. 88 num. 10, e  
presso Cervellini nella guida dell' Università al capo  
XII della bonatenenza; ove Riccio ne rapporta un'  
esempio di liquidazione al num. 10.

e nell' ultime istruzioni pubblicate per la norma de' Catastili. (a).  
Quindi apparisce, che l' possedimento de' beni quantunque sia un requisito ugualmente necessario per la bonatenenza, che l' esser soggetto al pagamento del suo co; egli non è però, come è questo, un principio di dovere, che induca l' obbligo di detta bonatenenza, ma solamente è un mezzo, con cui quel dovere, quando già vi sia, si esegue. Sicchè dunque sebbene questo possedimento si richieggia per effettuarsi la bonatenenza, laddove però manca il titolo per cui debba questa corrispondersi, restar devono immuni, ed esenti i beni tutti da quel peso. Ed ora colla prevenzione di sì giusto raziocinio, si vede, se da' nostri Contrarij, si applicano a proposito le massime ordinarie, che l' peso sia inseparabile de' beni, e passi con i beni stessi da un possessore all' altro. Queste sono verissime, anzi dippiù noi acconsentiamo, che i beni tutti de' Cittadini siano ipotecati per questi pagamenti alla Regia Corte, ma l' obbligo, e l' ipoteca, che si conosce sopra di questi beni è successiva al titolo di dover contribuire per i pesi ordinarij de' fuochi. *Hac est causa debendi: hac posita ergo ponitur obligatio, & hypotheca; hac ablata tollitur hypotheca, & obligatio.* Così riducendo questo a i termini della nostra civile Giureprudenza andamo ad osservare, che quantunque l' obbligazione, e l' ipoteca seguiti incessantemente

(a) Da queste ultime Istruzioni per la formazione de' Catastili si confirma tutto questo, stabilendosi in quelle ol'la parte i S. x, che i bonatenenti sian fatti per la sola rata de' carlini 42 a fuoco, e non ad altro peso, cui si trovano soggette le Università del Regno.

te la cosa obbligata (a); quando però colui in beneficio del quale è quell' ipoteca stabilita, rimette la ragione del credito, da cui quell' ipoteca dipende, tacitamente allora, risolve il Giureconsulto Africano (b), si estingue l' ipoteteca, e resta l' obbliganza svanita. Questo è il caso nostro perappunto, in cui nascendo l' ipoteca su de' beni per l' obbligo de' pagamenti ordinarij de' fuochi, ove il Principe ha rimesso a qualcheduno, la ragion di quest' obbligo con esentarlo da tali pagamenti, e farlo dedurre dalla numerazione de' fuochi, tacitamente in conseguenza s' induce l' abolimento di ogni ipoteca sopra i suoi beni; e perciò l' esenzion dalla bonatenenza.

Or siccome l' esenzion dalla Bonatenenza nasce dall' abbozzimento del peso fiscale sulle beni; si estende quella a proporzione che il Principe abbia voluto que' beni, da tali peso liberati o ristrettivamente ad un certo tempo, o per sempre, ed in perpetuo. Imperocchè se dipende dalla suprema sua volontà, cui solo appartiene il togliere la cagione di quest' obbligo, o

(a) L. 16 S. 2 D. de Pignorib. & hypothecis.

(b) La 7 S. 3 de Fidejussorib., & mandatoribus, ivi: Quod si stipulator (che nel caso nostro è l' Regio Fisco) reum (i particolari della Università) hæredem instituerit, (o altrimenti liberato avesse con Privilégj) omnimodo Fidejussoris (che è l' Università) obbligationem permit. Quod si idem stipulator fidejussorem hæredem scripserit, procul dubio. solam fidejussoris obbligationem permit.

Vedi la 1. 71 nella stessa tit. del Cod., e la 2. 95 S. 2 de solutionib. con quel che scrive Antonio Fabro al lib. 1 conjunct. 15.

toglierla in riguardo ad alcune specie de' pesi, e' fino ad un certo tempo destinato, o pure generalmente da tutti, e per quelli, che in perpetuum s'imporranno; resterà a proporzione di questo suo volerē distrutta ogni ipoteca de' beni, ed in conseguente ogni obbligo di bonatenenza, o relativamente a certi pesi, o fino ad un certo tempo limitato. Che diremo dunque nel caso, che il Principe abbia voluto tolre quest'obbligo, e questo dovere universalmente in perpetuum per cagion di qualisiasi peso ordinario, e straordinario, imposto, ed imponendo super quibusque rebus? Allora perchè si vede una remissione totale di questa causa dell'obbligazione, la quale in ogni occasione, che si rinnovi, ed in ogni altra maniera, che sudde beni si aggravi, sempre si ha per abbontanza in vigore dell'espresso general volere del concedente, se ne deve dedurre una perpetua remission totale d'ipoteca da sopra i beni tutti di chi è stato così dal concedente gratificato, per qualisivoglia peso, che s'imponga, ed in qualisivoglia tempo, in cui si riguardino i beni o diminuiti, o accresciuti; ch'è quanto dire, doversi aver sempre per immuni, e liberi dalla bonatenenza. In fatti abbiamo qualch'esempio, che questo nostro discorso confirma nella pratica. A i Padri onusti di dodici figli si concede l'immunità generale da tutti i pesi, imposti fino alla spedizione del Privilegio, ed in seguela di questo han dichiarato le Reali istruzioni fatte per la guida de' Catasti (a), che debbano essi godere dell'immunità dal-

(a) Nella prima Parte dell'espressate Reali Istruzioni date in stampa nel 1542 §. XVI. si legge: I Padri onusti di dodici figli godranno dell'immunità delle collette,

dalle collette, e bonatenenza per tutti i beni, che già avevano tempore expeditionis Privilegii. Si restringe dunque l'esensione della bonatenenza a quelli soli beni; perchè ne' Privilegi loro non si concede l'esensione dell'immunità per gli pesi, che s'imporranno appresso, e per gli beni, ne' quali si accresceranno. Or ne i nostri Privilegi, ove espressamente volle l'Imperadore concedere a' Coronei l'esensione totale, come già abbiamo osservato sopra tutti i pesi, che col tempo si farebbero imposti, ed in riguardo a tutti i beni, che col tempo avrebbon essi acquistati: giacchè troppo vani, e lusinghevoli state sarebbono quest'esensioni, se non avessero avuto ad abbracciare que' beni, che col tempo potuto avessero acquistare, essendo allora i poveri Coronei reminghi, nudi, e senza poter mostrare altra cosa, che l'abbandono de' beni loro per la fedeltà del Monarca: Se si riconosce l'immunità dalla bonatenenza per l'esempio de' Padri onusti; ledove per quelli è limitata per l'espressa limitazione del privilegio, ne i nostri privilegi deve essere universale, e per l'indefinita esensione dell'ampissime immunità, che contengono.

Questo raguaglio de' Coronei co' Padri onusti par, che decida a lor favore l'immunità dalla bonatenenza, non avendo i privilegi di questi in che dichiararsi più estesi delle loro amplissime concessioni. Eppure prescindendo dalla successione in perpetuo, in cui si difondono la di loro immunità per gli beni, che sempre

collette, e bonatenenza, doppoche avranno avuto il privilegio della Regia Camera: Non godono però di alcuna esenzione per i beni acquistati doppo la spedizione di questo Privilegio.

mai acquistarammo ; si traggiasi la d<sup>a</sup> loro ragione di gran lunga superiore a quella de' Padri onusti per quanto appartiene all' interesse dell' Università. Ed ecco come : I privilegi de' Padri onusti siccome si spediscono quando si è fatto il caso dell'adempimento di dodici figli , avviene , che si liberino dalle collette , e bonatenenza i beni di costoro ; e trattanto l' Università continua a pagare per essi i pesi de' loro fuochi alla Regia Corte , essendo lo stabilimento del Regno di serbarsi sempre l' istessi fuochi dalla Università , da una numerazione all'altra (a). Ma non è così per i Coronati , i quali siccome furono dedotti dalla numerazion generale , così in niente aggravano le Università per loro riguardo.

E quindi si vā a riflettere , che niente di detramento si arreca agli altri Cittadini non tassandosi i beni di que-

que-

(a) *De Ponte de potest. Proleg. tit. 2<sup>a</sup> de regal. imposit. num. 17 ex cap. 7 Regis Alfonsi I Agere ad Decis. Reg. Mores S. de exact. sunet. fiscal. nom. 5<sup>a</sup>: Dum numeratio Regni est facta , & quilibet Terra numerata fuit , atque taxata pro suis focularibus in certa quantitate , clausa jam numeratione , dum non datur amplius revisione tunc quia id , quod particulares exolvere debeant , translatum est ad onus Terræ , & ipsa remanet taxata in quantitate certa , benè procedit , quod ex diminutione Civium non dator alleviatio. Reg. Salentis. decif. 39 num. 12: Sicut si augetur numerus foculariorum non gravatur majori solutione , qua taxata reperitur , semper enim est eadem Terra illa , quæ assumptis in se onus , & propterea pro omnibus solvit , sive vivis , sive mortuis , pauperibus & diuinitibus & hoc ordine utimur in Regno .*

questi esenti per la bonatenza . Imperocchè se i beni regolassero la somma de' pagamenti ordinari , di maniera y che quanti più beni vi fussero in un Paese , di tanta maggior somma ne restasse gravata l' Università col Regio Fisco ; allora sì , che con ragione si lamentarebbe ; in esimendosi taluno di contribuirne ad essa la rata per que' beni , che possiede ; Ma essendo la cosa tutta al contrario , che i pesi regolano la tassa sopra i beni ; di maniera , che questi sempre fissi vanno a dipartirsi tra coloro , che sono obbligati a contribuirli , per es. & libram sudde' beni , che or più , or meno possedono ; non sappiamo capire : ove consiste il detramento , che dall' esensione di questi , ne sentono gli altri .

Ma dicon essi : tutto vā bene per quelle robe ; che possedevano in tempo della deduzione de' loro fuochi : Per quelle poi , che hanno acquistate in appresso , siccome loro sono pervenute dagl' Italiani soggetti , così a questi si è tolto il sostentamento , suddi cui si appoggia il peso di que' fuochi , de' quali furono nella numerazione caricati . Difficoltà che quando non la dileguasse il fatto , per cui sappiamo , che furono prima i Coronati in Barile , e poi gl' Italiani ; resta già svanita da quel che abbiamo pocanzi dimostrato ; cioè : che non i beni regolano i pesi de' fuochi , ma questi sempre l' istessi si dividono pro rata suddi que' beni , che si trovano . Questa è la pratica delle numerazioni , e così tollumano i numeratori in ciascuna Università , secondo le istruzioni generali della Regia Camera rapportaci dal Cervellini suddi questa materia (a) . Da questo stabili-

(a) *Profe. Lorenzo Cervellini ove tratta della Pratica di far la numerazione al capo 11. G offrova , come in*

mento universale venendo a noi in particolare ; riflettiamo , che se allora quando si fece la numerazione di Barile , si fuisse trovati così benestanti i nostri Coronati , come lo sono presentemente , e presso gli Italiani , quelli stessi beni , che ora vi sono ; pure , perchè tante famiglie erano : per tanti fuochi , per quanti ne stà numerata : aggravata si sarebbe ; e di altrettante somme di duc. 4. 20. imponeva le sarebbe stata la tassa alla Regia Corte , come presentemente in ogn' anno corrisponde . Nè questa è cosa nuova a chi abbia picciolissima sperienza sulle Università del nostro Regno , nelle quali giusto per questo si trovano i particolari Cittadini , e i bonatenenti , dove più , e dove meno gravati per la rata nei fuochi sopra i loro beni ; come per poco , che vi si ci rifletta , si va subito a rischiarare (a) .

Ma

seguela de' Capitoli , e Regie Prammatiche del Regno ; e conforme i decreti generali della Reg. Camera , la somma de' fuochi si fa col numerare , e notare a credito uno per uno i capi fuochi delle famiglie , e per que' che non si trovano presenti , numeratur Oltium , onde si dice Numerazione Ollaria cap. iv . Fottasi debitrice l' Università a proposizione di questa numerazione , essa divide il peso , di cui è tassata sudde' beni de' Cittadini , i quali o sono pochi , o molti è sempre lo stesso pel Regio Fisco , non diminuendosi perciò la somma de' suoi pagamenti già tassati ; ma ciascun Cittadino ne sente solo la differenza ; essendo l' onciario gravoso , ove vi son pochi beni , e leggiero ove molti ve ne saranno . Così oltre dei Cerzellini può osservarsi presso il locato Ayeta , e nelle Reali Istruzioni de' Catasti .

(a) E questo è tanto vero , che l' peso di dat. 4. 20. s' impone così assolutamente sopra al fuoco numeroso , nul-

lo

Ma dimostrato ad evidenza , che non dovendo contribuire , come bonatenenti i nobili Coronati , in niente aggravano i Cittadini Italiani ; che diciamo , se ugual fermezza questa di loro immunità aver dovesse , anche nel caso , che aggravasse gli altri Cittadini ? Eppure così è . L' abbiamo osservato nell' immunità de' Padri onesti di dodici figli , e in altre rimarchevoli occasioni ce lo fan riflettere Riminaldo , ove a questo proposito scrisse contro l' Università di Ferrara (a) , Surdo , che scrisse contro l' Università di Campania (b) , e 'l nostro Goffredo di Gaeta (c) , contro le Università di Salerno , e di Capua . Tan-

to

lo habito respectu alli beni ; che resta fiso sul capo del fuoco numerato , anche che questi da una Università passi in un' altra . Allora , secondo ha dichiarato l' arresto generale della Regia Camera de' 12. Marzo 1616. , e la Regia Prammatica 26 de' Vectigalib. , deve questi pagare soli carlini quindici nel luogo , ove abita , e nel luogo , ove stà numerato deve pagar la rata , che per gli fuochi corrispondono gli altri Cittadini , con questo però , che se ne defalchi la sopradetta somma de' carlini quindici . Cerzellini nel cit. luogo al capo. vi. delli fuochi , ove sempre più si conforma , che i beni de' Cittadini han relazione tra di loro per l' allibramento del peso ; ma non già col Regio Fisco , che chigge col solo riguardo del numero de' fuochi già avuti per forgotten .

Vedi il Reg. de Marinis al lib. 1. resolut. 73 num. 7 , e nell' arresto 592.

(a) Si legga l' intero suo consiglio 27 nel lib. 1.

(b) Al volume 11 si osservi il consiglio 278.

(c) Rapporato da Niccolò Gaetano Ayeta ad decis. Reg. Molte S. a. de immunit. suud. fiscal. num. 14 , ove

con

to importa la Suprema volontà del Principe<sup>(a)</sup>, quando così vuole, che taluno per giusti suoi motivi sia universalmente immune da tutte le contribuzioni, anche che sussero *in-damnum Universitatis*. Ma questo nel caso nostro non concorre, dove secondo abbiamo osservato, il Fisco si ha incaricato a suo danno l'importanza dell'immunità de' Coronati. E perciò all'Università, che se ne vorrebbe

così egli aggiunge: *Nec enim considerari debet utilitas Universitatis pro collectis, quæ ab ea imponuntur, cum etiam dicantur a Rege impositæ, quia pecunia perventura ex dictis gabellis debet in Fisci utilitatem converti pro solvendis functionib. fiscalib. Bonatenentia vero est quædam contributio in functionib. fiscalib., ut Rovis. in Prag: 4. de immunit. Neap. & cum ea functiones fiscales confunduntur; cumque a dictis functionib. quolibet vocabulo distinctis, debitibus, & debendis debeant esse immunes, sequitur quod debeant esse immunes a solutione Bonatenentie. Reg. Reverter. decis. 313 Reg. Tappia decis. 23, & Reg. Capyc-Latro consult. 68.*

(a) Si osservi quel che scrive Carlo di Alessio suddi questa potestà del Principe nell'allegazione 56. presso il Reg. de Marinis; e prescindendo da ogni altra autorità, così ci persuade la ragione anche, che quel danno dell'Università si avesse a ridurre come ad una aggiunta d'imposizione, che ben può fare ciascun Sovrano sudde suoi Suditi. Così l'Imp. Costantino dichiarando immuni i Medici, i Dottori, che comprese in que termini: super rebus, quas in Civitatib. suis possideant; ab omni functione, & omnibus muneribus, vel publicis immunes esse precipimus. E gli Imperadori Onorio, e Teodosio nella l. II. sotto lo stesso tit.

approfittare, rammentiamo i rimproveri, che all'Università di Sessa fece il Re Ferdinando; allorché questa alfringer volea i Signori della nobil famiglia del Transo a pagare la bonatenenza per gli beni, che nel Territorio di Sessa possedevano: *Miratur si diceva di quel savio Principe nelle sue lettere spedite per questo affare addi 15 Dicembre del 1498) quare in dubium revocatur, eorum privilegiorum observantia, dum sunt Civitati factum escomputum, cum focularia Duti Candia assignata fuerunt* (a).

E ne' tempi poco a noi lontani del famoso Niccolò Ageta, essendosi di bel nuovo suscitata la pretensione da quell'Università di Sessa per la bonatenenza contro quest'antichissima famiglia, bastò solo a non farne più parlare l'essere rinnovata la memoria de' loro Privilegi con far presenti a quei Signori illuminatissimi Ministri, che in quel tempo questo Supremo Tribunale componevano, l'espressioni del di loro Privilegio, che sono per l'appunto l'istesse, che leggiamo in quello de' nostri Coronati: *liberamur a solutione, & quorumlibet Fiscalium functionum, quilibet vocabulo distinctarum, ordinariarum, & extraordinariarum, nobis, & Regie Curiae debitarum, & debendarum* (b). Non sarà dunque diseguale la fortuna de' nobili Coronati in essere dichiarati esenti dalla bonatenenza, facendo presenti a questo Gran Tribunale, che senza invidia all'età passate contiene Giudicanti si ragguardevoli, l'issessimme espressioni de'privilegi a loro conceduti: *Sint liberi, & immunes a quo-*

(a) Appo il Lodato Ageta, al §. 2. de immunit. sanct. fiscalium num. 7.

(b) Presso lo stesso al num. 5.

o quocumque jure; pabellis, et ligatis; impositione, &  
alio quolibet tam ordinario, quam extraordinario  
super quibuscumque rebus, nobis, aut nostris Cari  
pertinentibus, imposito, sic imponendo debitique, vel  
debendo (a);

Nè questo è un caso particolare, in cui si osservino  
immuni pur dalla bonatenenza i beni de' Privilegiati. Molti similmente Privilegiati se nè riserirono in  
quel'occasione dà Ageta, che ponno osservarsi in quel-  
la sua difesa. Molti, che godono somiglianti immu-  
nità se ne riserisco dal Regi Moles, e per lo Re-  
gno; se n'osservano altri ancora, che rappresentano  
ne' loro Privilegi d'immunità simili generali espres-  
sioni, che presentano generalmente da tutti i pesi  
Fiscali, e l'osservanza d'questo Gran Tribunale gli  
mantiene in possesso, con aver dichiarato, che to-  
storo non sussero ad altro peso tenuto, che alle spe-  
se della comune utilità, e del casuale ospizio, quan-  
do per poco tempo si richieggia (b).

E quanti altri simili Privilegiati tutto giorno si accrescono, oltra di quei, che per antica concessio-  
ne si trovano già così stabiliti? Ben lo fanno questi  
stessi distintissimi Sigoori, a' quali le nostre suppliche  
si deriggono, ciascun de' quali per sò merito, e per la  
gloria di presiedere al Gran Tribunale del Patrimo-  
nio del Fisco, siccome è immone dall'contribuzio-  
ni tutte Fiscali, perciò anche dalla bonatenenza so-  
no franchi per tutti quei beni, e che mal possedono  
nelle

(a) Nel nostro Privilegio già menzionato.

(b) Il Regente Moles de immunitate functi fiscalium.  
§. 2 quest. 6, ed Ageta ad quest. xi de exacti functi fi-  
scalium.

nelle Università del Regno: aggiunti anche que' che  
col tempo acquisieranno. (a). Così rende immuni  
ancora da questo comun pagamento simili Privilegio a'  
Signori Maestri Razionali conceduto: e finalmente  
così si osserva a pro di tutti quegli altri ragguarde-  
voli personaggi, de' quali ne rammenta il nostro  
Ageta, i loro si ampiamente, e ben dovuta immunità  
tanto dalle altre concessioni solite distinta, quanto  
avanza la cagione de' di lor Privilegi i particolari  
motivi dell'altre ordinarie concessioni.

Questo lo yeggiamo, parimenti nell'osservanza di alcuni  
privilegi d'immunità conceduti a certi Baroni del no-  
stro Regno: Già questi universalmente sono tutti sog-  
getti al peso della bonatenenza per i beni che non sieno feudali (b); ma ove sono dichiarati immuni dalle  
funzioni fiscali, non più pagano questa bonatenenza. E  
per non farne qui lungo catalogo, a noi basterà l'esem-  
pio dell'Illustre Marchese dell'Oliveto, il quale in

vi.

(a) Nell'arresto 397 si estende quest'immunità della  
bonatenenza non solo sui detti beni dotati, ma sopra tutti i beni stradiali ancora, che le loro Signore, Mo-  
gli, possiedano. Vedz l'arresto 188, & 396. Fabio de An-  
na cons. 108 num. 1. 2. 3. Regente Galcota nel suo  
risponso fiscale al num. 68.

Quest'immunità successivamente si è estesa a' speci-  
tibili, Regenti del Collecreal Consiglio, &c. a' Signori  
Consiglieri di S. Chiara, e come presso Ageta §. 2. de im-  
munity sunt fiscal, quest. 4 quin. 2. & 22.

(b) Arrest. 228, & 575 appositi Reg. de Marinis, e  
presso Cerezellini al capo XII de Baronie ove tratta della  
pratica di far la Numerazione.

